

COMUNE DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 14 del registro Seduta del: 27.04.2017

OGGETTO: DOCUMENTO STRATEGICO PER IL COMMERCIO - APPROVAZIONE.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica			Regolarità Contabile				
	T	1					
Parere	FAVOREVOLE	Data	20.04.2017	Parere	NON VINCOLANTE	Data	
Il Responsabile del Servizio			Il Responsabile di Ragioneria				
F.to Rag.	Carmine Longo						
sessione st presenti al	L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile alle ore 20.40 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.						
Colafati G					SINDACO		P
Longo Dai							P
Greco Mai							P
Pappadà Antonella						P	
Gravante Massimo P			P				
Rausa Donato Lucio					P		
Iasella Pac	ola						P
Solda Ann	a Celenia						A
Zappatore	Luigi Antonio						P
Borgia Or	onzo Amedeo S.						P
Cianci Giuseppe P			P				
Cotrino Ai	Cotrino Antonella A				A		
Carluccio	Carluccio Antonella A			A			
Presenti 10 Assenti 3							

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Milena Maggio

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Donato L. Rausa**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria l'obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole;

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

«PREMESSO:

- CHE sul Burp n.56 suppl. del 22/4/2015 è stata pubblicata la Legge Regionale 16 aprile 2015, n.24 "Codice del commercio" con cui la Regione Puglia disciplina l'esercizio dell'attività commerciale, in tutte le sue forme;
- CHE la predetta legge all'art. 12 prevede che i comuni, nell'ambito della propria attività di programmazione e incentivazione, si dotino "attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio";
- CHE a tal fine la Giunta Comunale con deliberazione n. 250 del 30/11/2016 ha espresso, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare, a soggetto esterno, il servizio di supporto per la realizzazione del documento strategico del commercio e dei relativi regolamenti;

PRESO ATTO che la Regione Puglia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 11/11/2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni commi del Codice del Commercio in quanto introdurrebbero limitazioni al libero espletarsi dell'attività d'impresa, restringendo i principi di libera concorrenza e l'impianto di liberalizzazione previsto dalla norme nazionali, è intervenuta con un'apposita deliberazione della Giunta Regionale n. 2019 del 13/12/2016, con la quale fornisce le prime indicazioni operative di applicabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 16/03/2017 con la quale è stato approvato il "DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO" da sottoporre al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

ACCERTATO che, in attuazione dell'art. 11, comma 2 del Regolamento Regionale n. 7 del 28/04/2009, il predetto documento è stato trasmesso in data 21/03/2017, Prot. 3344/VIII, tramite PEC ai seguenti comuni limitrofi, i quali avevano 30 giorni di tempo per esprimere ed inviare all'Osservatorio Regionale del Commercio le proprie eventuali osservazioni:

- 1. Santa Cesarea Terme;
- 2. Castro;
- 3. Ortelle;
- 4. Spongano;
- 5. San Cassiano;
- 6. Surano;
- 7. Nociglia;
- 8. Giuggianello;
- 9. Sanarica:
- 10. Minervino di Lecce;

ACCERTATO, anche, che con nota n. 3374/VIII del 21/03/2017 è stato richiesto parere in merito al documento di che trattasi alle seguenti associazioni:

- 1. Confcommercio Puglia;
- 2. Confesercenti Puglia;
- 3. CRCU Puglia (Consulta Regionale Consumatori e Utenti);
- 4. CGIL;
- 5. CISL;
- 6. UIL;

PRESO ATTO che in riscontro alla predetta richiesta, nei termini assegnati, è pervenuta solo la nota n. 21 del 27/03/2017 della Confcommercio di Bari la quale ha espresso parere favorevole;

VISTO il D.to Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI

DELIBERA

- 1) Approvare il "DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO" che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Stabilire che il suddetto documento verrà inviato alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3 della Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015.
- 3) Con voti______, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2002 n.267.»

UDITA la relazione dell'assessore Massimo Gravante e dei consiglieri Oronzo Borgia, Giuseppe Cianci e Damiano Cosimo Longo;

PRESO ATTO della proposta di emendamento avanzata dall'assessore Massimo Gravante, con la quale chiede la correzione di alcuni errori, contenuti a pag. 37 del Documento strategico del commercio, nel modo seguente: Esercizi di vicinato nel centro storico, alimentare e misto da 2 a 3, mq. da 50 a 70; beni persona da 3 a 8, mq. da 142 a 504; altri beni da 2 a 7, mq. da 55 a 189; totale numero esercizi da 7 a 18, mq. da 247 a 763.

INTERPELLATO il Responsabile del Servizio Tributi e Commercio rag. Carmine Longo, il quale esprime il proprio parere favorevole sulla suddetta proposta di emendamento;

Effettuata la votazione sull'emendamento, si ha il seguente risultato:

voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri presenti e votanti - l'emendamento è approvato.

PRESO ATTO dell'allontanamento dall'aula del consigliere Oronzo Borgia, alle ore 23:40;

ATTESO che gli interventi sopra riportati sono trascritti su fogli a parte e si allegano al presente atto per farne parte integrante;

CON voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari nessuno, astenuti 1 (Giuseppe Cianci), espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione, così come emendata.

QUINDI, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari nessuno, astenuti 1 (Giuseppe Cianci), espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI POGGIARDO



DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

(art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)

Sommario

INTRODUZIONE	4
QUADRO ED EVOLUZIONE NORMATIVA	4
L.R. 24/2015: IL CODICE DEL COMMERCIO	. 13
IL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO	. 19
SENTENZA CORTE N.239/2016 E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE	. 21
IL COMUNE DI POGGIARDO	. 27
TERRITORIO E DATI SOCIO-DEMOGRAFICI	. 27
L'OFFERTA COMMERCIALE COMUNALE	.30
IL COMMERCIO IN SEDE FISSA	. 30
ESERCIZI DI VICINATO35	
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA39	
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	. 43
I PUBBLICI ESERCIZI	. 46
LE STRUTTURE RICETTIVE	. 49
ALTRE ATTIVITA' PRESENTI NEL COMUNE	. 52
VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE	. 54
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO	. 54
REGOLAMENTI COMUNALI	.58
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	. 58
NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	. 69

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE	
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	85
REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE	92
REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEI	
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	97

INTRODUZIONE

QUADRO ED EVOLUZIONE NORMATIVA

La Regione Puglia, con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2005, ha promulgato il nuovo "Codice del Commercio", che ha riformato e riordinato tutta la normativa esistente in materia di commercio. La Legge ha il merito di superare le vecchie ripartizioni tra "commercio – attività di somministrazione di alimenti e bevande – vendita di periodici e quotidiani – vendita su aree pubbliche – distribuzione di carburanti - e forme speciali di commercio al dettaglio", unificando e includendo tutte le "attività commerciali" all'interno di un unico riferimento normativo.

Il nuovo Codice del Commercio prevede in particolare nell'art. 12 che i Comuni, nell'ambito della propria attività di programmazione e incentivazione, si dotino "attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del <u>documento strategico del commercio.</u>"

Tale Documento strategico del commercio deve contenere l'analisi socio-economica del comune, la rilevazione e l'analisi della rete di vendita del territorio comunale, la mappatura delle possibilità di insediamento commerciale e i relativi regolamenti. Si tratta di uno strumento di programmazione essenziale per la promozione e lo sviluppo del commercio nel territorio comunale, anche in relazione ai criteri di autorizzazione delle attività che, per

interesse generale o per scarsità di risorse naturali e capacità tecniche, possono avere una limitazione numerica, fra cui in primo luogo le medie e le grandi superfici di vendita.

La nuova sfida, infatti, tanto nelle aree urbane quanto nelle piccole comunità, è quella di rilanciare il commercio locale, di sostenere un'offerta commerciale che tenga i consumatori all'interno dei confini comunali, realizzando una sintesi alta fra commercio e qualità della vita. Alla base del successo di una polarità commerciale, infatti, c'è la presenza di una regia unitaria che gestisca programmi, azioni ed interventi e determini lo sviluppo della comunità.

Lo Stato, prima della riforma costituzionale del titolo V che ha attribuito alle Regioni le competenze in materia commerciale, ha disciplinato il settore commercio con il decreto legislativo 114/98, noto come decreto Bersani, che ha introdotto norme di semplificazione delle procedure e criteri di liberalizzazione per alcune tipologie insediative.

Il cambiamento introdotto con il D.Lgs. 114/98 è stato di significativa portata. Infatti, con l'introduzione del Decreto si abbandona per la prima volta la programmazione che era finalizzata alla definizione degli insediamenti commerciali centrata sul rapporto quantitativo tra l'offerta insediata su un territorio dato e la potenziale domanda della popolazione. Il D.Lgs. 114/98 pone invece al centro della programmazione il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio sia per l'uso che questi stessi determinano del territorio stesso, sia per la

funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali svolgono con la loro presenza, qualificazione legata ai principi di carattere generale quali:

- "il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese" (art.1 comma 3 lett. d);
- "la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari" (art. 1 comma 3 lett. e).

In particolare la programmazione commerciale, come disciplinata all'articolo 6 del Decreto Legislativo 114/98 e riproposta dalle diverse normative regionali a seguito dell'attribuzione costituzionale della competenza in materia di commercio intervenuta nel 2001, fonda gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali su alcuni criteri tra i quali:

- 1. la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- 2. la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
- 4. la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche

- morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- 5. il favorire gli insediamenti commerciali già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

In Puglia, già la L.R. n.11/2003, precedente riferimento normativo prima dell'approvazione del nuovo "Codice del Commercio", aveva già recepito tutti gli aspetti innovativi contenuti nel decreto statale e, per alcuni aspetti, aveva già esteso le facilitazioni di accesso alle attività, le semplificazioni procedurali, la deregolamentazione delle attività commerciali.

In questo quadro di evoluzione normativa, un passaggio fondamentale è giunto dall'Unione Europea con la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (la cosiddetta "direttiva Bolkestein"), approvata il 12 dicembre 2006, cui ha fatto seguito il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento della stessa e, da ultimo, il Regolamento Regionale n. 3 dell' 11 marzo 2011 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

La Direttiva Servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato interno che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che

sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che questi offrono.

Essa deve essere considerata nel contesto del Trattato CE, ed in particolare delle libertà del mercato interno, ed essere interpretata ed attuata nell'ambito di tale contesto: in particolare, l'art. 14 del Trattato, che considera il mercato interno come uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi; l'art. 43, che assicura la libertà di stabilimento; l'art. 49, che sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità.

Occorre innanzitutto riconoscere che la programmazione urbanistico- commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva ed il Decreto attuativo individuano quali deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Da evidenziare che la Direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto "..essa non si applica ai requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti l'uso e lo sviluppo delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie...".

Per quanto concerne gli strumenti di programmazione commerciale, invece, essi hanno avuto in Italia una decisa evoluzione già a partire dal 1998 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98. Il quadro normativo in materia di programmazione è stato poi completato dall'art. 3 della legge n. 248/2006 che - richiamando le regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei

servizi e al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione - prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza alcun limite e prescrizione tra cui:

- il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Sulla base della legislazione vigente e dell'esame di compatibilità della stessa con le prescrizioni della Direttiva Servizi effettuato a livello governativo nella fase di recepimento, all'interno della programmazione commerciale l'operatività delle grandi e medie strutture di vendita, le attività di distribuzione carburanti, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di giornali e riviste, comportano <u>la necessità di mantenere in capo agli Enti pubblici la definizione di modalità di programmazione tali da garantire assetti equilibrati dal punto di vista urbanistico, ambientale, infrastrutturale, di sicurezza stradale, di vivibilità sociale, che non compromette in alcun modo il rispetto della libertà di stabilimento, di circolazione e di esercizio dell'attività commerciale nel mercato interno.</u>

Ovviamente non si può negare che mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio non è semplice.

Se alcune attività sono state liberalizzate (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche in forma itinerante) ed altre sono state molto semplificate (somministrazione di alimenti e bevande), le maggiori criticità sono riscontrabili in materia di medie e grandi strutture di vendita.

Si tratta di evitare di incorrere nella previsione di "requisiti consistenti in restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori" (art. 15, comma 2, lett. a) Direttiva). Nel Decreto di recepimento, la formula utilizzata in materia di programmazione (sia per i pubblici esercizi che per il commercio su aree pubbliche) consiste nel "divieto di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite ... e presenza di altri operatori ...". A questo proposito si veda l'art. 14, comma 1, punto 5) della Direttiva secondo cui tale divieto non concerne "i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale", tra cui far rientrare esplicitamente la tutela dell'ambiente urbano. Circa poi il concetto di "verifica di natura economica" la qualifica "una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione".

La programmazione della grande distribuzione deve trovare la sua motivazione nel perseguimento di un interesse di carattere generale, che è quello di garantire, sul territorio, la presenza di tutte le tipologie distributive, senza consentire il determinarsi di situazioni di monopolio a favore di nessuna di esse.

Va anche evidenziato che il regime autorizzativo e la programmazione ad esso collegata sono da ritenersi conformi al principio di proporzionalità, in quanto forme diverse di controllo a posteriori non sarebbero idonee a preservare la tutela effettiva dell'interesse generale che, ai sensi dell'art. 4, punto 8) della Direttiva, si sostanzia nella tutela dei consumatori (che in questo modo hanno a disposizione diverse forme distributive, ciascuna con le sue caratteristiche ed elementi positivi), ma anche nella protezione dell'assetto territoriale e dell'ambiente, compreso quello urbano, da fenomeni di desertificazione commerciale o da una proliferazione incontrollata di grandi strutture di vendita.

La compresenza sul territorio di tutte le tipologie distributive viene perseguita, oltre che con la previsione di requisiti qualitativi e di limitazioni all'insediamento delle grandi strutture di vendita collegate ad esigenze di tutela del territorio, anche attraverso altri strumenti quali la promozione della costituzione dei centri commerciali naturali e la valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici e di tradizione.

Diversamente, quando i motivi imperativi di interesse generale sopra richiamati non sussistono, anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che (ai sensi dell'art. 3 l. 248/2006) "limitazioni"

all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda. I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area".

La disposizione prevista nella L.248/2006 sembra pertanto limitata al caso di fissazione di soglie predeterminate antitrust mentre non mette in discussione le altre possibili linee di programmazione adottate dalle regioni.

L.R. 24/2015: IL CODICE DEL COMMERCIO

L'approvazione del nuovo "Codice del Commercio", L.R. 24/2015, da parte della Regione Puglia giunge a conclusione di tale complessa evoluzione normativa.

La *ratio* del legislatore, come anticipato precedentemente, è quella di unificare tutta la normativa vigente relativa alle diverse attività commerciali all'interno di un unico documento. La legge recepisce le novità introdotte a livello comunitario in materia di liberalizzazione delle attività commerciali e dei servizi, restituendo però ai comuni, nell'art.12, compiti specifici di indirizzo e programmazione.

Le **finalità** perseguite dalla nuova legge regionale n.24/2015 sono:

- la tutela dei consumatori;
- il contenimento dei prezzi;
- lo sviluppo della rete distributiva;
- l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali;
- il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;
- la conservazione e rivitalizzazione della funzione commerciale all'interno dei centri storici nelle aree urbane;

- l'articolazione di un servizio di prossimità nelle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei comuni minori, con particolare riferimento a quelle con minore dotazione di servizio;
- la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;
- la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
- la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province e i Comuni;
- l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale.

L'art. 4 della L.R. 24/2015 classifica le strutture commerciali in base al settore merceologico di appartenenza distinguendo tra:

- <u>settore alimentare che consente anche la vendita di</u>
 <u>prodotti non alimentari</u> (il vecchio settore alimentare e misto);
- settore non alimentare che consente la vendita di soli prodotti non alimentari.

Nell'ambito del settore non alimentare vengono distinti, ai fini della definizione dell'impatto urbanistico e dei relativi standard (art.16, comma 3) tre diversi settori:

- a) beni per la persona: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle di esercizi specializzati;
- b) altri beni a basso impatto urbanistico: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- c) **altri beni**: comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).

Nella stessa legge (art.16 comma 3) vengono dettate norme in materia di **tipologia dimensionale** degli esercizi commerciali e di **modalità insediativa**, definendo, in pratica, gli elementi caratterizzanti la programmazione comunale.

Le **tipologie dimensionali** degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a 250 mq;
- b) <u>medie strutture di vendita</u>: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
M1 medie strutture di livello locale	Da 251 fino a 600 mq
M2 medie strutture intermedie	Da 601 a 1.500 mq
M3 medie strutture attrattive	Da 1501 a 2500 mq

c) **grandi strutture di vendita**: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
G1 grandi strutture inferiori	Da 2.501 a 4.500 mq
G2 grandi strutture superiori	Da 4.500 mq. fino a 15.000 mq

Le **modalità insediative** degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) <u>strutture isolate</u>: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;
- b) centro commerciale: costituito da un'insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato;
- c) <u>area commerciale integrata</u>: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.
- d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore

a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture.

Il comma 10 dell'art. 16 precisa, inoltre, che sono definiti di **interesse locale i centri commerciali** che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3 e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

IL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

Gli strumenti comunali di programmazione ed incentivazione sono disciplinati dall' art. 12 della L.R. n. 24/2015 che individua con precisione le competenze e gli obblighi dei comuni. Tale articolo, infatti, dispone che i comuni si dotino, con un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del **DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO** con i seguenti contenuti principali:

- a) documento di valutazione del commercio che contiene un'analisi della Rete commerciale esistente, un'analisi delle possibilità di insediamento di nuove strutture commerciali e l'individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo; b) criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale: i criteri individuano i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale.
- c) direttive ed indirizzi per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite di giornali e riviste e di distribuzione dei carburanti;
- d) regolazione del commercio su aree pubbliche;
- e) misure di promozione e sviluppo del commercio nelle aree a vocazione commerciale, nei centri storici o in altre aree urbane.

In un contesto di evoluzioni e dinamiche globali, il presente documento è lo strumento utile per gestire il cambiamento. I processi d'acquisto, di consumo, la domanda, l'offerta, gli spazi, i tempi, le modalità risentono delle evoluzioni socio-economiche di un territorio in movimento.

Il documento si presenta quindi come un piano di riqualificazione, diventando strumento di studio, di valutazione e di promozione del Comune; è lo strumento operativo che trasforma le strategie in soluzioni ed opportunità.

SENTENZA CORTE N.239/2016 E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

In tale quadro normativo è intervenuta con sentenza n.239 dell'11/11/2016 la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni commi del Codice del Commercio in quanto introdurrebbero limitazioni al libero espletarsi dell'attività d'impresa, restringendo i principi di libera concorrenza e limitando l'impianto di liberalizzazione previsto dalle normative nazionali.

Nello specifico, la Corte Costituzionale è intervenuta sul comma 4 dell'articolo 9 e sul comma 7, lettere a) e c), dell'articolo 13 in materia di limiti nell'orario di apertura dei negozi e divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici; e soprattutto, per la rilevanza che comporta nell'ambito della pianificazione commerciale, ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 3 e 4 dell'articolo 17 che prevedono il regime dell'autorizzazione per le medie e grandi **strutture**. In particolare la Corte osserva che "la previsione di un tale provvedimento autorizzatorio, a maggior ragione se di contenuto sostanzialmente alla discrezionalità indefinito rimesso dell'amministrazione, contraddice esplicitamente i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall'art.19 della legge n.241 del 1990 - secondo cui la Scia è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione e licenza anche per l'esercizio di un'attività commerciale – e dagli artt. 31 e 34 del d.l. n.201 del 2011, che hanno

affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante, con la sola esclusione degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito dalla Direttiva n.2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità."

La Regione Puglia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, è intervenuta con un'apposita **Deliberazione** della Giunta Regionale, n.2019 del 13/12/2016, con la quale fa il punto della situazione sullo stato dell'arte normativo dopo tale sentenza fornendo anche prime indicazioni operative di applicabilità.

Secondo la Regione, sostanzialmente la Corte ha osservato che nel Codice del Commercio non sarebbero sufficientemente definite le ragioni di interesse e proporzionalità che renderebbero necessaria l'autorizzazione, piuttosto che la formula più semplificata della Scia. La Regione tuttavia non condivide tale impostazione, sostenendo viceversa che il provvedimento autorizzatorio previsto dal Codice del Commercio "non è di contenuto indefinito né è rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione", come afferma la sentenza, ma chiarito negli artt.11-12 e 13 del Codice.

Per altro la disposizioni transitorie e finali dell'art. 64 richiamano la validità delle disposizione regolamentari fissate con i r.r. 7/2009 e r.r. 27/2011 che fanno riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art.41 Cost., all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

La Regione sottolinea inoltre come la Corte, che non ha accolto l'impugnativa dello Stato in merito all'art.18 inerente la pianificazione territoriale e urbanistica, nel punto 6 della sentenza "non ha mancato di sottolineare che l'art.31 del dl. n. 201 del 2011 consente di introdurre limiti alla apertura di nuovi esercizi commerciali per ragioni di tutela dell'ambiente <ivi incluso l'ambiente urbano> e attribuisce alle Regioni la possibilità di prevedere <anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali>. La dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata in quel caso si radica nella assolutezza del divieto stabilito dalla norma regionale e, in definitiva, nella sua sproporzione rispetto alle finalità perseguite.." Ad ogni modo "va osservato che la previsione di zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti più grandi, rientra proprio in quegli spazi di intervento regionale che lo stesso legislatore statale, con il citato art. 31 del decreto legge n.201 del 2011, ha salvaguardato a condizione che, come è possibile e doveroso fare, la zonizzazione commerciale non si traduca nell'individuazione di aree precluse allo sviluppo di esercizi commerciali in termini assoluti e che le finalità del <dimensionamento della funzione commerciale> e dell'<impatto socioeconomico>, siano volte alla cura di interessi di rango costituzionale, indicati nella medesima disposizione e che risultano coerenti con quelli dichiaratamente perseguiti dalla impugnata legge regionale n.24 del 2015 (art.2, richiamato esplicitamente dall'art.18)".

La Corte, quindi, ha riconosciuto legittime le finalità del "dimensionamento della funzione commerciale" e "impatto socio-economico" volti alla cura di interessi di rango costituzionale richiamate nell'articolo 2 del Codice, su cui si basano gli atti di programmazione regionale e comunale. Pertanto la Regione ritiene che se la legge regionale avesse riportato l'espresso riferimento a tali principi, piuttosto che un implicito richiamo, l'articolato oggetto di impugnativa sarebbe stato considerato legittimo, in analogia a quanto deciso per l'art. 18 della L.24/2015.

Tale convincimento regionale appare confermato dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto Legislativo n.222 del 25/11/2016 che, nell'art.2 comma 1 e nella Tabella A allegata, stabilisce i regimi amministrativi delle varie attività, confermando che l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle medie e grandi strutture di vendita sono assoggettati ad autorizzazione e confermando, altresì, che per

le grandi superfici di vendita si debba esprimere la conferenza di servizi regionale.

Pertanto, la Regione ritiene che la correttezza dell'impianto generale del Codice del Commercio venga confermato, sebbene necessiti di alcune precisazioni e specificazioni alla luce della sentenza della Corte e del decreto legislativo 222/2016.

Allo stesso modo la Regione, al fine di evitare "autonome" applicazioni della norma o libere interpretazioni della sentenza, ha ritenuto anche di dare alcune indicazioni operative che siano valide fino al completamento delle procedure di modifica e aggiornamento della L.R. 24/2015. Durante questa fase di transizione, pertanto, per le parti dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale, può considerarsi immediatamente applicabile la corrispondente normativa statale (il già citato D.Lvo 222/2016 e il D.Lvo 114/98), che come detto prima, nel caso delle medie e grandi strutture di vendita, prevede il regime dell'autorizzazione.

La sentenza della Corte ha, inoltre, dichiarato anche l'incostituzionalità dell'articolo 45 della L.R. 24/2015, che fra l'altro imponeva il prodotto eco-compatibile per i nuovi impianti di carburante, ritenendo non ammissibile tale onere solo a carico dei nuovi impianti. Su questo argomento lo Stato sta preparando un decreto attuativo della direttiva comunitaria 2014/94/UE, nota come direttiva DAFI, che fisserà l'obbligo di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi per

tutti gli impianti sulla rete stradale e autostradale. Il decreto, secondo i termini della direttiva, deve essere approvato entro l'anno.

Ad ogni modo, sebbene la sentenza della Corte riguardi esclusivamente l'obbligo, stabilito al comma 1 dell'art.45, di dotazione del prodotto eco-compatibile per i nuovi impianti, la dichiarazione di illegittimità è riferita all'intero art.45 per il quale la Regione riporta, nell'allegato alla proposta di DGR AEC/DEL/2016/00027, la corrispondente normativa statale applicabile.

IL COMUNE DI POGGIARDO

TERRITORIO E DATI SOCIO-DEMOGRAFICI

Il Comune di Poggiardo sorge nella parte sud-orientale della penisola salentina, a circa 40 km dal capoluogo e a 8 km dal mare, in una posizione baricentrica all'interno del triangolo Maglie-Otranto-Castro, circondato da tanti comuni contermini di piccole dimensioni rispetto ai quali svolge un ruolo di hub attrattivo da un punto di vista commerciale e dei servizi, a dispetto dei suoi appena 6.000 abitanti.

La vicinanza con Castro e Santa Cesarea terme, rispetto ai quali è passaggio obbligato per quanti provengono dalla SS 275, accentua per certi versi tale posizione baricentrica durante la stagione estiva, evidenziando una dimensione turistica ancora non del tutto valorizzata, pur in presenza di una non trascurabile offerta ricettiva alberghiera ed extralberghiera e della frazione di Vaste, antico centro messapico.

Da un punto di vista commerciale particolarmente attrattivo rispetto ai comuni limitrofi è il commercio su area pubblica, con la presenza di uno dei mercati più grandi e antichi della provincia di Lecce. Anche l'offerta commerciale in sede fissa, seppur perfettibile, denota numeri alla mano una robustezza superiore ai comuni di analoghe dimensioni.

La popolazione residente nel Comune di Poggiardo al 31/12/2015 è di 6.112 abitanti. Si tratta di un dato che negli ultimi quindici anni ha mantenuto un sorprendente livello di stabilità, caso piuttosto anomalo se rapportato agli altri comuni della provincia tutti interessati nel corso degli anni da fluttuazioni lievi o accentuate. Basti pensare che la popolazione residente censita nel 2001 era di 6.067 abitanti, appena 45 unità in meno dell'ultimo dato disponibile (2015). Nella tabella seguente, il dato dettagliato degli ultimi dieci anni.

Anno	Residenti	Var.	Var. %	Famiglie	Componenti
2005	6.165				
2006	6.144	-21	-0,34%	2.453	2,50
2007	6.130	-14	-0,23%	2.402	2,55
2008	6.134	+4	+0,07%	2.379	2,58
2009	6.137	+3	+0,05%	2.402	2,55
2010	6.140	+3	+0,05%	2.446	2,51
2011	6.128	-12	-0,20%	2.468	2,48
2012	6.081	-47	-0,77%	2.504	2,43
2013	6.103	+22	+0,36%	2.484	2,46
2014	6.074	-29	-0,48%	2.481	2,45
2015	6.112	+38	+0,63%	2.484	2,46

Ovviamente il dato ufficiale della popolazione residente subisce un significativo incremento "de facto" durante la stagione estiva, sia per le presenze turistiche che trovano ospitalità nelle strutture ricettive e negli alloggi in affitto presenti, sia per il cosiddetto turismo di ritorno di coloro che vivono in altre zone d'Italia e che tornano per vacanza nel loro comune d'origine.

Fa parte del comune di Poggiardo anche la frazione di Vaste, antico centro messapico di poco più di 800 abitanti, situato a sud del comune senza soluzione di continuità.


L'OFFERTA COMMERCIALE COMUNALE

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

La rete distributiva in sede fissa del territorio comunale di Poggiardo è costituita da **131 esercizi commerciali**, che esprimono complessivamente una **superficie di vendita pari a 14.543 mq**.

Si tratta di un dato comunque non trascurabile per un comune di tali dimensioni, a conferma del ruolo baricentrico che esso assume rispetto ai comuni contermini di quella porzione di territorio compresa nel triangolo Maglie-Otranto-Castro.

Per quanto concerne il settore merceologico delle 131 attività commerciali in sede fissa presenti, seguendo la classificazione regionale, possiamo dire che 24 esercizi (18,3%) appartengono al settore "alimentare e misto", 107 al settore "non alimentare" (81,7%). Oltre l'80% dell'offerta commerciale di Poggiardo appartiene, quindi, al settore non alimentare e questo dato così rilevante in termini percentuali denota la natura e le potenzialità commerciali del comune: tendenzialmente, infatti, più alta è la quota relativa, sul totale degli esercizi, di quelli appartenenti al settore alimentare, maggiore è la dimensione residenziale della zona o del paese; viceversa più bassa è la quota di esercizi alimentari (e di conseguenza più rilevante quella riconducibile al settore non alimentare), maggiore è la dimensione commerciale.



Scandagliando il dato del settore non alimentare, distinguendo fra le 107 attività presenti, troviamo 36 attività appartenenti al settore non alimentare "beni per la persona",18 esercizi appartenenti al settore non alimentare "altri beni a basso impatto urbanistico", e ben 53 esercizi al settore non alimentare "altri beni". Solo questi ultimi rappresentano oltre il 40% dell'offerta commerciale in sede fissa di Poggiardo.

Settore merceologico	Numero esercizi	<u>%</u>	
Alimentare e misto	24	18,3%	
Beni persona	36	27,5%	
Beni Basso Impatto Urban.	18	13,7%	
Altri Beni	53	40,5%	
<u>Totale</u>	131	100%	


Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo


Considerando, invece, il dato relativo alla superfici di vendita, la ripartizione percentuale fra i diversi settori merceologici muta sensibilmente: ad esempio il settore alimentare/misto, che rappresenta "solo" il 18,3% degli esercizi, rappresenta il 34,2% delle superfici di vendita. Un dato che, come vedremo meglio a seguire, è naturalmente determinato dalla forte incidenza di tale settore fra le medie superfici presenti nel comune.

Settore merceologico	Mq vendita	<u>%</u>	
Alimentare e misto	4.967	34,2%	
Beni persona	2.758	19,0%	
Beni Basso Impatto Urban.	2.623	18,0%	
Altri Beni	4.195	28,8%	
<u>Totale</u>	14.543	100%	

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

I grafici seguenti schematizzano visivamente questa diversa ripartizione di numero di esercizi e metri quadri di vendita fra i diversi settori merceologici:





Ovviamente il dato del commercio in sede fissa, oltre che per settore merceologico, è fondamentale classificarlo anche sulla base della tipologia dimensionale.

<u>Tipologia dimensionale</u>	Nr.	%
ESERCIZI DI VICINATO	123	93,9%
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	8	6,1%
Totale	131	100%

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

<u>Tipologia dimensionale</u>	MqV	%
ESERCIZI DI VICINATO	8.939	61,5%
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	5.604	38,5%
Totale	14.543	100%

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

Delle 131 attività commerciali presenti, 123 sono classificate come esercizi di vicinato (con una superficie inferiore a 250 mq), 8 come medie strutture di vendita. Queste ultime, pur rappresentando solo il 6,1% degli esercizi commerciali in sede fissa, esprimono complessivamente il 38,5% dei mq di vendita del comune.





ESERCIZI DI VICINATO

Gli esercizi di vicinato presenti nel comune di Poggiardo sono 123 ed esprimono una superficie di vendita complessiva di 8.939 mq. La dimensione media di un esercizio di vicinato a Poggiardo è di 72,6 mq.

Esercizi di vicinato (fino a 250 mq)	<u>Numero</u> <u>Esercizi</u>	<u>%</u>
Alimentare e misto	19	15,4%
Beni persona	36	29,3%
Beni Basso Impatto Urban.	16	13,0%
Altri Beni	52	42,3%
<u>Totale</u>	123	100%

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

Delle 123 attività di vicinato presenti, 19 appartengono al settore alimentare/misto (pari al 15,4%), 36 al settore non alimentare "beni per la persona" (29,3%), 16 al settore non alimentare "beni a basso impatto urbanistico" (13%), e 52 al settore non alimentare "altri beni" (42,3%).

Esercizi di vicinato (fino a 250 mq)	Mq vendita	<u>%</u>
Alimentare e misto	912	10,2%
Beni persona	2.758	30,8%
Beni Basso Impatto Urban.	1.664	18,7%
Altri Beni	3.605	40,3%
<u>Totale</u>	8.939	100%

Non emergono grandi fluttuazioni confrontando il dato del numero degli esercizi con quello relativo ai metri quadri di vendita.

Esercizi di vicinato (fino a 250 mq)	Numero Esercizi	Mq vendita	Dimensione media
Alimentare e misto	19	912	48
Beni persona	36	2.758	76,6
Beni Basso Impatto Urban.	16	1.664	104
Altri Beni	52	3.605	69,3
<u>Totale</u>	123	8.939	72,6

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

Gli esercizi di vicinato del settore alimentare sono quelli più piccoli (48 mq. la dimensione media), mentre quelli più grandi sono quelli appartenenti al settore non alimentare "a basso impatto urbanistico" (104 mq.).

È interessante, però, vedere ora come queste attività commerciali si ripartiscano all'interno dello spazio comunale: trattandosi di un comune di piccole dimensioni, dove non si può parlare propriamente di "quartieri", consideriamo in particolare le microzone del centro storico e della frazione di Vaste, distinguendole dal resto del territorio comunale.


Esercizi di vicinato nel centro storico	<u>Numero</u> <u>Esercizi</u>	<u>Mq di</u> <u>vendita</u>
Alimentare e misto	3	70
Beni persona	8	504
Beni Basso Impatto Urban.	/	/
Altri Beni	7	189
<u>Totale</u>	18	763

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

Esercizi di vicinato nella frazione di Vaste	<u>Numero</u> <u>Esercizi</u>	<u>Mq di</u> <u>vendita</u>
Alimentare e misto	1	60
Beni persona	4	492
Beni Basso Impatto Urban.	1	155
Altri Beni	2	110
<u>Totale</u>	8	817

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

Gli esercizi di vicinato presenti nel centro storico sono n.18; quelli che insistono, invece, nella frazione di Vaste sono n.8. In entrambi i casi si tratta di dati assolutamente esigui da un punto di vista percentuale, visto che sul resto del territorio comunale ne insistono ben 97. Il dato delle superfici di vendita accentua questa marginalità, soprattutto per quanto concerne gli esercizi di vicinato situati nel centro storico (appena 42 mq la loro dimensione media).






MEDIE STRUTTURE DI VENDITA


Le **medie strutture di vendita** presenti nel comune di Poggiardo sono n.8, per una **superficie di vendita** complessiva di **5.604** mq.

In particolare la gran parte delle medie strutture presenti nel comune appartengono al settore alimentare/misto: 5 esercizi su 8 (62,5%) e 4.055 mq di vendita su 5.604 (72,3%). Un dato che compensa la marginalità dell'alimentare fra gli esercizi di vicinato.

Esistono poi 2 medie strutture non alimentari "a basso impatto urbanistico" e 1 medie struttura non alimentare "altri beni".

Medie strutture di vendita	Numero Esercizi	<u>Mq</u> vendita	<u>Dimensione</u> media
Alimentare e misto	5	4.055	811
	3		011
Beni persona	0	0	0
Beni Basso Impatto Urban.	2	959	479,5
Altri Beni	1	590	590
<u>Totale</u>	8	5.604	700,5





Le medie strutture non alimentari sono anche quelle di più grandi dimensioni (811 mq. in media), un dato che poi emergerà chiaramente incrociando il dato del settore merceologico con quello della tipologia dimensionale.

Delle 8 MS presenti nel comune, n. 5 sono classificate come medie strutture di tipo M1 (con una superficie compresa fra 251 e 600 mq.) e n.3 come medie strutture M2 (con una superficie compresa fra 601 a 1.500 mq.). Non sono, invece, presenti medie strutture di tipo M3.

Medie strutture di vendita	Numero Esercizi	Mq vendita	Dimensione media
M1 (da 251 mq. a 600 mq.)	5	2.533	506,6
M2 (da 601 mq. a 1.500 mq)	3	3.071	1.023,6
M3 (da 1.501 mq a 2.500 mq)	0	0	0
<u>Totale</u>	8	5.604	700,5

Per quanto concerne le 5 M1 presenti, sono due quelle del settore alimentare e misto (984mq. la superficie totale), 2 quelle non alimentari a basso impatto urbanistico (959mq. la superficie espressa) e 1 quella del comparto "altri beni" (590 mq.)

M1 (da 251 a 600 mq.)	Numero Esercizi	Mq vendita
Alimentare e misto	2	984
Beni persona	/	/
Beni Basso Impatto Urban.	2	959
Altri Beni	1	590
<u>Totale</u>	5	2.533

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

Le medie strutture di tipo M2, invece, appartengono tutte al settore alimentare.

M2 (da 601 a 1.500 mq.)	Numero Esercizi	Mq vendita
Alimentare e misto	3	3.071
Beni persona	/	/
Beni Basso Impatto Urban.	/	/
Altri Beni	/	/
<u>Totale</u>	3	3.071

Per quanto riguarda la localizzazione delle medie strutture, invece, nessuna di queste insiste nel centro storico né nella frazione di Vaste.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nel territorio comunale di Poggiardo il commercio su aree pubbliche è senza dubbio la presenza commercialmente più rilevante ed è soprattutto tramite il mercato, uno dei più grandi e antichi della provincia di Lecce, che il ruolo attrattivo e baricentrico del comune nel triangolo a sud-ovest di Maglie emerge in modo più netto.

Le origini del mercato di Poggiardo risalgono addirittura al periodo del Rinascimento: esso ha poi conservato un ruolo fiorente e attrattivo anche nei secoli successivi. Nei primi decenni del XIX secolo, il mercato di Poggiardo divenne addirittura riferimento per tutti i paesi del Salento per la stima del prezzo medio dei cereali (la cosiddetta Voce), a conferma di tale storica egemonia nel sistema mercatale territoriale.

Oggi il mercato settimanale si svolge il **mercoledì mattina** dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e si sviluppa su una superficie molto ampia suddivisa però fra i due settori merceologici:

Alimentare - via Capreoli (da via Pio XII a via XXIV Maggio); corso Giacomo Matteotti (tratto da via Borgo a via Capreoli e tratto antistante piazza Regina Margherita); piazza Regina Margherita.

Non Alimentare – viale della Repubblica (da angolo via Capreoli ad angolo via Solferino);

Restante tratto corso Giacomo Matteotti; Piazza Umberto I°; via Principe di Piemonte; Piazza Episcopo (esclusi il tratto di collegamento tra viale Capreoli e via Nazario Sauro e il tratto che va dall'incrocio tra via Unità d'Italia e via Alcide De Gasperi all'incrocio con via Nazario Sauro); via Monte Grappa; via Siciliani; Via Comi.

Sul mercato settimanale vi sono **n.181 posteggi assegnati** e **n.95 posteggi liberi**, per un totale di **n.276 posteggi presenti sull'area mercatale**.

Per quanto concerne i 181 posteggi assegnati, recentemente riepilogati dal Comune con la pubblicazione del bando per il rinnovo delle concessioni di posteggio, questo è il relativo prospetto riassuntivo:

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Nr.	Mq
posteggi assegnati	posteggi	di vendita
Settore extra -alimentare	159	6.720 mq
Settore alimentare	22	613 mq
TOTALE	181	7.333 mq

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Polizia Locale Comune di Poggiardo

Dei 181 posteggi assegnati, 159 sono per la vendita di prodotti non alimentari (87,8%), i restanti 22 sono per la vendita di prodotti alimentari (12,2%). I 181 posteggi esprimono complessivamente una superficie di vendita di 7.333 mq.

Questo è invece il prospetto riepilogativo, per settore e per dimensioni, dei posteggi liberi:

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Nr.	Mq di vendita
posteggi liberi	posteggi	
Settore extra -alimentare	81	2.980 mq
Settore alimentare	6	161,50 mq
Produttori agricoli	8	83,75 mq
TOTALE	95	3.225,25 mq

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Polizia Locale Comune di Poggiardo

I 95 posteggi liberi esprimono una superficie di vendita di 3.225,25 mq di vendita: di questi n.81 appartengono al settore extraalimentare (85,3%), n.6 a quello alimentare (6,3%) e n.8 ai produttori agricoli (8,4%).

Fra posteggi assegnati e posteggi liberi, la superficie di vendita complessiva è di 10.558,25 mq.

I PUBBLICI ESERCIZI


Sul territorio comunale di Poggiardo sono presenti **34 pubblici esercizi** che esprimono complessivamente una superficie di vendita di **3.379 mq**. Il Codice del Commercio distingue nell'art.39 comma 4 tre diverse tipologie delle attività di somministrazione: **bar, ristorante e attività di intrattenimento**.

Questo, nel dettaglio, il quadro nel comune:

Pubblici esercizi	Nr. esercizi	Mq
Ristoranti	11	1.423
Bar	20	1.632
Att. intrattenimento	3	324
<u>Totale</u>	34	3.379

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

I 34 pubblici esercizi sono, quindi, così ripartiti: 20 bar, che esprimono una superficie di 1.632 mq; 11 ristoranti, che esprimono una superficie di 1.423 mq e che hanno, quindi, una dimensione media naturalmente superiore; e 3 attività di intrattenimento, con 324 mq. Sono numeri non trascurabili, in linea con il ruolo centrale da un punto di vista commerciale e dei servizi che il comune assume all'interno dei comuni del triangolo Maglie-Otranto-Castro.



Per quanto concerne la distribuzione delle attività di somministrazione all'interno del territorio comunale, 4 attività su 34 (11,8%) ricadono nel centro storico; 3 su 34 (8,8%) nella frazione di Vaste.


Pubblici esercizi	<u>Totale</u>	Centro	Vaste
r ubblict esercizi	<u>Poggiardo</u>	storico	
Ristoranti	11	1	0
Bar	20	3	3
Att. intrattenimento	3	0	0
<u>Totale</u>	34	4	3

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

Per quanto concerne il borgo antico (n.3 bar e n.1 ristorante) si tratta di un dato esiguo in valore assoluto ma più consistente come distribuzione percentuale se rapportato agli esercizi di commercio al dettaglio, a conferma di come il centro storico abbia

una vocazione più naturale all'insediamento di piccole attività di somministrazione.

Ad ogni modo tale dimensione ristorativa del centro storico appare comunque ad oggi molto limitata, se rapportata a tanti altri comuni, anche di analoghe dimensioni, dove viceversa le parti antiche esercitano una polarità molto più attrattiva per attività di questo tipo.



LE STRUTTURE RICETTIVE

Nell'ambito della redazione di un Documento strategico del Commercio, è importante considerare anche le strutture ricettive, che pur non appartenendo alle attività "commerciali" normate dal nuovo Codice del Commercio, sono un pezzo importante del mondo produttivo locale e la cui rilevanza commerciale, anche in termini di indotto, è assolutamente non trascurabile. Ciò è particolarmente vero in un territorio come il nostro e per un comune come Poggiardo, di cui abbiamo già evidenziato il ruolo di hub attrattivo rispetto alla rete diffusa dei comuni contermini e la posizione turisticamente rilevante posta fra la SS 275 e la costa adriatica, con particolare riferimento alle località balneari di Castro e Santa Cesarea Terme.

Nell'anno 2015 Puglia Promozione ha registrato negli esercizi ricettivi del comune di Poggiardo 2.137 arrivi e 6.517 presenze: un dato che pone Poggiardo, rispettivamente al 36esimo e al 39esimo posto, per arrivi e presenze, fra i 97 comuni della provincia. Una posizione non trascurabile se consideriamo che si tratta di un comune non rivierasco, ma che evidenzia anche ulteriori potenzialità. Ad esempio la permanenza media (cioè il numero medio di pernottamenti che un ospite fa in una struttura) a Poggiardo è di 3,04 notti, a fronte di un dato provinciale che seppur costantemente in calo è di 4,7 notti. Il dato contenuto della permanenza media rientra senza dubbio nella natura non

rivierasca del comune ed è piuttosto tipico di un turismo *business* piuttosto che di un turismo *leisure*.

Anche l'offerta ricettiva ufficiale del resto ha un'organizzazione esclusivamente per camera (con due alberghi, in un caso esplicitamente *for business*, e una piccola rete di B&B e affittacamere) piuttosto che per unità abitativa, più adatta a soste più lunghe.

Ovviamente comunque al dato ufficiale di arrivi e presenze vanno aggiunti i numeri "sommersi" dell'affitto di alloggi turistici, dell'ospitalità a casa di amici e conoscenti e del vasto turismo di ritorno che vanno a incrementare in modo rilevante le statistiche turistiche "ufficiali". Una dinamica per altro comune a tutto il territorio salentino e che a Poggiardo non sembra più diffusa che altrove.

Nello specifico, gli esercizi ricettivi ufficiali censiti nel comune di Poggiardo sono 10: 2 alberghi, 7 Bed & breakfast e 1 esercizio di affittacamere.

Sattora marcalagica	<u>Totale</u>	Centro	Vaste
Settore merceologico	<u>Poggiardo</u>	storico	
Alberghi	2	0	1
Bed & breakfast	7	1	0
Affittacamere	1	0	1
<u>Totale</u>	10	1	2

Interessante vedere come la localizzazione di tali strutture molto marginalmente riguarda il centro storico, a differenza di quanto accade in molti altri borghi antichi del Salento, dove troviamo soltanto n. 1 Bed & Breakfast.

Già più rilevante da questo punto di vista è, viceversa, il peso ricettivo della frazione di Vaste dove troviamo uno dei due alberghi e l'unico esercizio di affittacamere presenti nel comune.

ALTRE ATTIVITA' PRESENTI NEL COMUNE

Nel territorio comunale di Poggiardo sono, inoltre, presenti n. 3 distributori di carburante, n.7 punti vendita non esclusivi di giornali e riviste (quelli cioè che affiancano alla vendita di giornali e riviste la vendita di altri prodotti non alimentari), n.2 farmacie, n.5 rivendite di generi di monopolio.

In linea con un trend piuttosto generale del mercato di giornali e periodici in seguito alla radicale diffusione della loro fruizione digitale, non esistono all'interno del comune punti vendita esclusivi, mente per quanto concerne i distributori di carburante tutti quelli presenti nel comune prevedono la doppia modalità servito e self.

Questo nel dettaglio il riepilogo delle altre attività presenti nel comune, con le rispettive superfici di vendita che esprimono:

Altre attività	Numero Esercizi	Superficie Mq
Distributori carburante (servito e self)	3	777
Distributori carburante (solo self)	/	/
Edicole esclusive	/	/
Edicole non esclusive	7	105
Farmacie	2	240
Rivendite generi di monopolio	5	175
<u>Totale</u>	17	1.297

Solo due su 17 "altre attività" presenti nel comune ricadono nel centro storico (11,8%), nello specifico una delle due farmacie e una delle sette edicole non esclusive.

Altre attività CENTRO STORICO	Numero Esercizi	<u>Mq</u>	% su totale esercizi
Distributori carburante (servito e self)	/	/	
Distributori carburante (solo self)	/	/	
Edicole esclusive	/	/	
Edicole non esclusive	1	30	14,3%
Farmacie	1	50	50%
Rivendite generi di monopolio	/	/	
<u>Totale</u>	2	80	11,8%

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Commercio Comune di Poggiardo

Per quanto concerne la frazione di Vaste, invece, la dotazione di tali attività commerciali è leggermente superiore: qui troviamo, infatti, uno dei tre distributori di carburanti presenti nel comune, una delle sette edicole e due (su cinque) delle rivendite di generi di monopolio. Complessivamente 4 su 17 (23,5%).

Altre attività FRAZ. VASTE	Numero Esercizi	<u>Mq</u>	% su totale esercizi
Distributori carburante (servito e self)	1	130	33,3%
Distributori carburante (solo self)	/	/	
Edicole esclusive	/	/	
Edicole non esclusive	1	5	14,3%
Farmacie	/	/	
Rivendite generi di monopolio	2	38	40%
<u>Totale</u>	4	173	23,5%

VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO

Lo stato dell'arte del commercio e delle attività produttive sul territorio di Poggiardo denota da un lato una presenza commerciale superiore ai comuni di analoghe dimensioni, in virtù del ruolo di "hub" attrattivo nel Salento sud-orientale più volte evidenziato nel presente documento; dall'altro tante potenzialità non ancora espresse nell'ottica del potenziamento di tale presenza commerciale e anche nella valorizzazione di alcune aree come il centro storico che quasi ovunque nel Salento esplodono di vitalità turistica e ristorativa.

La forte attrattività del mercato settimanale, uno dei più grandi e antichi della provincia, cui si affianca una presenza non trascurabile anche del commercio in sede fissa, pone oggettivamente Poggiardo in un ruolo egemone da un punto di vista commerciale e dei servizi rispetto al reticolo dei piccoli comuni contermini; tuttavia se si considera la postazione baricentrica, soprattutto rispetto al versante adriatico, e il costante incremento di flussi di visitatori che interessa ogni anno il territorio salentino, senza dubbio tale ruolo può ulteriormente svilupparsi. In quest'ottica il ruolo centripeto e di attrattore commerciale del comune può essere rafforzato anche attraverso

insediamenti commerciali in forma aggregata, purchè in sintonia con gli strumenti urbanistici vigenti.

L'altra necessità che emerge chiaramente è quella di valorizzare il centro storico, che appare piuttosto povero da un punto di vista commerciale e dall'attrattività piuttosto limitata. Anche la presenza di pubblici esercizi, botteghe tipiche e attività microricettive, presenze peculiari nella maggior parte dei centri storici della provincia, è assolutamente limitata. La valorizzazione del centro storico, tuttavia, non può assolutamente prescindere, o meglio non può che nutrirsi, della tutela del patrimonio storico-artistico e della tutela dell'ambiente urbano. Preservare il patrimonio artistico da un lato infatti è "motivo imperativo di interesse generale", dall'altro opportunità strategica di una valorizzazione effettiva degli spazi comunali.

Del resto le linee di intervento cui sono orientate da anni le pubbliche amministrazioni (dal livello comunitario a quello nella direzione della regionale) vanno riqualificazione commerciale dei centri abitati, provando a invertire la forza centrifuga degli insediamenti fuori città, puntando ad ampliare l'attrattività delle città come dei piccoli comuni anche attraverso il sostegno alla loro dimensione commerciale: un modo per trovare una sintesi alta fra commercio e qualità della vita. Basti pensare, in questo ambito, a tutto il fermento che si sta creando in Puglia attorno alla sfida dei Distretti Urbani del Commercio, che nascono dalla medesima impostazione culturale e che, anche secondo la Legge regionale, possono essere uno degli strumenti di sviluppo e promozione del commercio.

E' all'interno di tale impostazione di valorizzazione commerciale e urbana che il comune di Poggiardo intende lavorare attraverso gli strumenti di programmazione che l'art.12 del nuovo Codice del Commercio consente: il commercio rappresenta non solo un settore economico rilevante, ma anche un elemento di integrazione e coesione sociale, di sviluppo e salvaguardia del territorio e di contrasto alla marginalizzazione degli spazi urbani.

Pertanto la mission che ci si pone nel presente documento strategico è quello di sostenere il commercio all'interno dei confini comunali, anche attraverso insediamenti commerciali in forma aggregata, che siano in sintonia con il territorio e le sue caratteristiche, a servizio della popolazione che ci vive e ci gravita attorno ma che possano anche fungere da traino e da sostegno per la sua attrattività complessiva. Tali insediamenti di medie dimensioni, tuttavia, si ritiene non possano nascere all'interno del centro storico per motivi imperativi d'interesse generale quali la conservazione del patrimonio storico e artistico e la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano.

Specularmente, si ritiene invece che la vocazione turistico e ristorativa del centro storico vada valorizzata e pertanto le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di norme e regolamenti, possono essere aperte su tutto il territorio comunale di Poggiardo, senza limitazione alcuna. Il comune, inoltre, si

impegna ad incentivare con le forme e gli strumenti che si riterranno più opportuni l'animazione commerciale di tale zona, non solo rispetto ai pubblici esercizi, ma anche rispetto ad attività commerciali e artigianali a basso impatto (esercizi di vicinato) che in sintonia con il valore artistico del borgo antico, siano in grado di svilupparne l'attrattività.

Accanto a tali interventi, il Comune si propone di sostenere ulteriormente il mercato settimanale, vero fiore all'occhiello di Poggiardo e leva strategica del commercio comunale.

Infine, per quanto concerne le rivendite di giornali e riviste, si osserva come il mercato nazionale della vendita di quotidiani e periodici viva da tempo una contrazione in virtù della costante crescita di abbonamenti di edizioni digitali di quotidiani. Del resto sul territorio comunale di Poggiardo al momento non sono presenti rivendite "esclusive" di giornali e riviste.

In tale quadro, pertanto, riteniamo che un punto di vendita esclusivo e isolato di quotidiani e periodici possa essere fuori mercato, mentre viceversa potrebbe avere una sua attrattività, affiancando a tali specifici prodotti la vendita di altri beni del settore non alimentare, o affiancando servizi aggiuntivi anche in convenzione con il comune.

REGOLAMENTI COMUNALI

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL
CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E
L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE
DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI
INTERESSE LOCALE

Art. 1

Finalità

- a) Le presenti disposizioni fissano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale sulla base degli indirizzi generali di cui alla L.R. n.24/2015.
- b) I presenti criteri costituiscono inoltre riferimento per l'applicazione delle norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale.

Art. 2

Criteri generali di presenza e di localizzazione delle medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M1 (da 251 mq a 600 mq)

- a) L'insediamento di nuove medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M1, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009, è sempre ammesso sul territorio comunale, per qualsiasi settore merceologico, ad eccezione che nel centro storico.
- b) L'ampliamento di una media struttura di vendita sino alla concorrenza di 600 mq., nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e previo adeguamento degli standard di parcheggio di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009, è sempre ammesso;
- c) Nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), è sempre ammesso il trasferimento di una media struttura di vendita di tipologia dimensionale M1;
- d) Nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a)
 e b), è sempre consentita l'aggiunta o la variazione dei settori merceologici.

Art. 3

Criteri generali di presenza e di localizzazione delle medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M2 (da 601 mq a 1.500 mq)

- a) Nuove aperture o aggiunta di settore:
 - a1) Settore alimentare: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009, è consentito sia il rilascio di autorizzazione per nuove aperture di medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M2 che l'aggiunta del settore alimentare in esercizi esistenti della medesima tipologia dimensionale del settore non alimentare, ad eccezione che nel centro storico;
 - a2) Settore non alimentare: Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggi di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009, è consentito il

rilascio di nuove autorizzazioni per nuove medie strutture di tipologia dimensionale M2, ad eccezione che nel centro storico;

- a3) E' sempre ammessa l'apertura di medie strutture di vendita che rientrino nell'ambito di un progetto globale di recupero di aree dismesse, definito da un accordo di programma;
- b) Ampliamenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009, sono sempre consentiti gli ampliamenti sino alla concorrenza di mq. 1.500 di medie strutture di vendita già esistenti di tipologia M2 (ampliamenti da 601 mq. a 1.500 mq.).
- c) Trasferimenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009, sono sempre consentiti i trasferimenti di medie strutture di vendita di tipologia M2, ad eccezione che nel centro storico.

Art. 4

Criteri generali di presenza e di localizzazione delle medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M3 (da mq. 1.501 a mq.2.500)

- a) Ai sensi dell'art.18 comma 2 della L.R. n. 24/2015, l'insediamento di una media struttura di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi al fine di prevedere opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.
- b) Per le nuove aperture o aggiunta di settore, si stabiliscono i seguenti criteri:
 - b1) Settore alimentare: Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggi di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, è consentito il rilascio di nuove autorizzazione per nuova apertura di medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M3, ad eccezione che nel centro storico;

- b2) Settore non alimentare: Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggi di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, è consentito il rilascio di nuove autorizzazione per nuova apertura di medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M3, ad eccezione che nel centro storico;
- b3) E' sempre ammessa l'apertura di medie strutture di vendita di tipologia M3 che rientrino nell'ambito di un progetto globale di recupero di aree dimesse presenti all'interno del perimetro urbano, definito da un accordo di programma;
- c) Ampliamenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggio di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, sono sempre consentiti gli ampliamenti sino alla concorrenza di mq. 2.500 di medie strutture di vendita già esistenti di tipologia M3 (ampliamenti da 1.501 mq. a 2.500 mq.).

d) Trasferimenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggio di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, sono sempre consentiti i trasferimenti di medie strutture di vendita di tipologia M3, ad eccezione che nel centro storico;

Art. 5

Criteri generali di presenza e di localizzazione di centri commerciali di interesse locale (art. 6 comma 10 L.R. 24/2015)

- a) Il comma 10 dell'art. 16 della Legge 24/2015 definisce di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3 e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12;
- b) Ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. 24/2015 i centri commerciali di interesse locale, qualora la superficie di vendita superi i 2.500 mq, sono comunque grandi strutture di vendita e quindi ai sensi dell'art.18 comma 2 della L.R. n. 24/2015, tale insediamento è consentito solo

in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi al fini di prevedere opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie;

- c) I centri commerciali di interesse locale, qualora la superficie di vendita superi i 1.500 mq fino ad un massimo di 2.500 mq, sono comunque medie strutture di vendita di tipologia M3 e quindi ai sensi dell'art.18 comma 2 della L.R. n. 24/2015, tale insediamento è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi al fini di prevedere opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie;
- d) L'insediamento di un centro commerciale di interesse locale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 7 del 28.04.2009, è sempre ammesso sul territorio comunale, ad eccezione che nel centro storico.

Art. 6

Motivi imperativi di interesse generale

a) In merito alla localizzazione di medie strutture di vendita, si prevede la seguente unica limitazione per motivi imperativi di interesse generale: nell'area delimitata del Centro storico non sono autorizzate medie strutture di vendita in qualsiasi tipologia dimensionale e formula insediativa al fine di preservare il patrimonio storico e artistico e di tutelare l'ambiente urbano (Art. 4 comma 1 lettera j della Legge 24/2015).

Art. 7 Standard di parcheggio

- 1. Il rilascio dell'autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici previsti da D.M. 1444/68, la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89.
- 2. Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita:

	251-600	601-1.500	1.501-2.500
	mq.	mq.	mq.
Alimentare e	0,7 mq.	1 mq.	1,5 mq.
Misto			
Beni Persona	0,5 mq	0,8 mq.	1 mq.
Altri Beni e	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.
Basso Impatto			

- 3. Centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali: i parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole strutture commerciali autorizzate, ovvero dagli standard di cui al D.M. 1444/68 e dagli standard pertinenziali; per gli esercizi di vicinato, agli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, si aggiungono gli standard pertinenziali di cui alla legge 122/89.
- 4. I parcheggi pertinenziali relativi a strutture di cui al precedente punto 3 non devono in ogni caso essere inferiori a 0,8 mq per mq. di superficie di vendita calcolata sulla superficie di vendita complessiva della struttura.
- 5. Nel caso di medie strutture di vendita i parcheggi pertinenziali potranno essere realizzati entro un raggio di 300 metri dalla struttura.
- 6. Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.
- 7. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.

8. Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.

Art. 8

Deroghe agli standard

- 1. È possibile derogare agli standard dei parcheggi pertinenziali, mediante apposita convenzione con il Comune utilizzando i seguenti strumenti:
 - a. La monetizzazione prevista dall'Art.5 del Regolamento Regionale n.7/2009;
 - b. Il cumulo tra disponibilità di suolo pubblico e privato.
- 2. La predetta convenzione deve essere vincolata affinchè gli introiti recuperati vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.

NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE

Art. 1

Finalità

1. Le presenti disposizioni sono adottate in applicazione dell'art. 17, della L.R. n.24/2015 e costituiscono le norme sul procedimento concernente le domande di apertura, trasferimento di sede, estensione di settore merceologico e ampliamento di superficie di medie strutture di vendita e di centri commerciali di interesse locale. Le presenti norme disciplinano altresì le modalità di presentazione delle comunicazioni di riduzione di superficie o di settore merceologico, di subingresso e di cessazione di medie strutture di vendita.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente normativa, per le definizioni di superficie di vendita, di media struttura di vendita e di centro commerciale, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n.24/2015.

Art. 3

Domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento, estensione di settore merceologico di una media struttura di vendita

- 1. L'apertura di una media struttura di vendita, nonché il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e l'estensione di settore merceologico degli esercizi aventi le caratteristiche di media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile Suap, o responsabile del procedimento se individuato, secondo il procedimento disciplinato dalle presenti norme e nel rispetto dei criteri fissati dal Comune.
- 2. Le domande di autorizzazione sono presentate all'apposito portale telematico del Comune utilizzando l'apposita modulistica in esso pubblicata. La modulistica deve essere compilata dal richiedente secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme.
- 3. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
 - il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della
 L.R. n.24/2015;

- il settore o i settori merceologici, l'ubicazione, la superficie di vendita e la superficie complessiva dell'esercizio;
- la eventuale sussistenza delle condizioni in presenza delle quali il rilascio dell'autorizzazione costituisce motivo di priorità nell'esame della domanda;
- gli estremi del certificato di agibilità dei locali e, per il settore alimentare, della SCIA sanitaria prodotta alla ASL di competenza.
- l'impegno al rispetto del CCNL.
- 4. All'istanza di cui al comma precedente dovranno essere allegati:
 - relazione tecnica asseverata da parte di tecnico abilitato illustrativa delle caratteristiche dell'insediamento all'impatto riferimento con acustico, all'accessibilità ambientale ed alla dotazione di parcheggi, al rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e al rispetto delle norme sulla prevenzione degli incendi;
 - planimetria della zona in scala 1:1000 e dei locali in scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato, con evidenziata la superficie complessiva dell'esercizio, la superficie di vendita distinta per settore merceologico, la localizzazione e dotazione dei parcheggi

- pertinenziali di uso comune annessi all'esercizio stesso;
- copia documento di identità del richiedente. In caso di società: copia documento di identità di tutti i soci della snc, degli accomandatari della sas, dei componenti il consiglio di amministrazione per le spa o le srl. Inoltre copia del documento di identità dell'eventuale preposto.

Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

1. L'ufficio comunale competente, tramite il back office del portale telematico, riceve la domanda e controlla se la stessa è stata regolarmente e compiutamente presentata. Qualora risulti mancante di uno degli elementi sopra elencati, provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad invitare l'interessato a produrre la documentazione mancante avvertendo che il termine di conclusione del procedimento interrotto e ricomincerà a decorrere intende integrazione compiuta. Qualora l'Ufficio disponga un completamento termine per il dei dati documentazione essenziale, tale termine si intende sicuramente perentorio quando trattasi di domande concorrenti.

- 2. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto disposto relativamente ai criteri di priorità e di autorizzazioni dovute.
- 3. In presenza di domanda completa si provvede ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. n.24/2015, alla verifica del rispetto dei criteri fissati nella parte prima del presente regolamento comunale, acquisendo a tal fine eventuali pareri degli uffici comunali interessati (ambiente, viabilità, edilizia), nonché a verificare la correttezza degli estremi del provvedimento igienico sanitario allegato alla domanda.
- 4. Conclusi gli accertamenti con esito positivo, si redige istruttoria e si predispone l'autorizzazione.
- 5. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione all'Ufficio Edilizia e al Comando di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza.
- 6. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata nei termini previsti dall'art. 17 comma 14 della Legge 24/2015.

Atto abilitativo all'esercizio di un intervento edilizio

- 1. Qualora ai fini dell'apertura di una media struttura di vendita sia necessario il rilascio di un atto abilitativo all'esercizio di un intervento edilizio (concessione autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività, deve farne richiesta asseverazione), l'interessato comunicazione (a seconda dei casi) contestualmente alla domanda per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio.
- 2. L'emanazione del provvedimento edilizio è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale per l'apertura.

Art. 6

Domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento, estensione di settore merceologico di un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 2500 Mq

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 2.500 mq, così come definito dall'art. 16 comma 10 e 11 della L.R. 24/2015, sono soggetti ad

- autorizzazione rilasciata dal Responsabile Suap o responsabile del procedimento se individuato, secondo il procedimento disciplinato dalle presenti norme e nel rispetto dei criteri fissati dal Comune.
- 2. Per un centro commerciale di interesse locale di superficie di vendita fino a 2.500 mq, si può presentare al Comune un'unica domanda di autorizzazione per il centro come tale, che sarà esaminata secondo un criterio unitario in conformità ai criteri ed alle norme fissate per l'esame delle domande relative alle strutture di vendita aventi superficie corrispondente alla somma delle superfici di vendita degli esercizi facenti parte del centro commerciale.
- 3. Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. n.24/2015.
- 4. Il promotore può chiedere che le autorizzazioni relative ai singoli esercizi che compongono il centro commerciale siano rilasciate ad altri soggetti, i quali saranno tenuti a presentare apposita richiesta di autorizzazione o SCIA, a seconda che si tratti di medie strutture di vendita o di esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 mq.
- 5. L'attivazione della autorizzazione deve essere effettuata nei termini previsti dall'art.17 comma 14 della Legge 24/2015.

Domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento, estensione di settore merceologico di un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 4.000 Mq

- 1. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 4.000 mq, così come definito dall'art. 16 comma 10 e 11 della L.R. 24/2015, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile Suap o responsabile del procedimento se individuato, secondo il procedimento disciplinato dalle presenti norme, nel rispetto dei criteri fissati dal Comune, e previo parere favorevole della conferenza dei servizi indetta dalla Regione.
- 2. Per un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 4.000 mq, si può presentare al Suap e alla Regione un'unica domanda di autorizzazione per il centro come tale, che sarà esaminata secondo un criterio unitario in conformità ai criteri ed alle norme fissate per l'esame delle domande relative alle strutture di vendita aventi superficie corrispondente alla somma delle superfici di vendita degli esercizi facenti parte del centro commerciale.

- 3. Le presenti norme disciplinano l'apertura di centri commerciali di interesse locale con superficie di vendita complessiva fino a 4.000 mq.
- 4. Il promotore può chiedere che le autorizzazioni relative ai singoli esercizi che compongono il centro commerciale siano rilasciate ad altri soggetti, i quali saranno tenuti a presentare apposita richiesta di autorizzazione o SCIA, a seconda che si tratti di medie strutture di vendita o di esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 mq.
- 5. La domanda di autorizzazione, inoltrata al Suap del Comune e alla Regione, è esaminata da una conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta da rappresentanti della Regione, della provincia e del comune.
- 6. La conferenza dei servizi delibera in merito alla richiesta di autorizzazione a maggioranza dei componenti e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
- 7. In caso di parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, copia della suddetta autorizzazione deve essere trasmessa alla Regione.
- 8. Le autorizzazioni per le aperture, gli ampliamenti e le trasformazioni per centri commerciali di interesse locale con superficie fino a 4.000 mq. è subordinata a obblighi, impegni e condizioni inclusi in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del comune e della regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto

- proponente, che contiene l'analitica elencazione degli obblighi, nonché l'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.
- 9. Su richiesta del soggetto proponente la conferenza di servizi, in caso di eccezionale e comprovata necessità, concede, nei limiti di tempo di validità dell'autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di di iniziative riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare fidejussione.
- 10. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini e le associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 3.
- 11.L'attivazione della autorizzazione deve essere effettuata nei termini previsti dall'art.17 comma 14 della Legge 24/2015.

Riduzione della superficie di vendita o di settore merceologico - Cessazione dell'attività

1. La riduzione della superficie di vendita, la riduzione di settore merceologico e la cessazione dell'attività devono

- essere comunicate al Comune utilizzando l'apposita SCIA, la cui modulistica è presente sul portale telematico.
- 2. Alla comunicazione di riduzione di superficie dovrà essere allegata planimetria, firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la nuova superficie dell'esercizio.
- 3. L'attività può essere cessata immediatamente dopo la presentazione della SCIA al Comune. La riduzione di superficie o di settore merceologico può essere effettuata dopo la presentazione della SCIA.
- 4. Per le riduzioni di superficie o di settore merceologico e per la cessazione dell'attività, non è dovuta alcuna ulteriore formalità da parte del Comune se non quella di accusare ricevuta con numero di protocollo rilasciato dal portale telematico.
- 5. Copia delle comunicazioni di cui al comma 1 può essere trasmessa dagli Uffici al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza. L'ufficio competente provvede a prendere atto delle modifiche intervenute.
- 6. In caso di riduzione della superficie di vendita di una media struttura tale da comportare il cambio di tipologia della struttura stessa in esercizio di vicinato (nuova superficie al di sotto dei 250 mq.), l'interessato dovrà restituire l'autorizzazione relativa all'esercizio e presentare una SCIA di apertura di esercizio di vicinato, utilizzando l'apposita modulistica.

Subingresso

- 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di medie strutture di vendita, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a SCIA la cui apposita modulistica è presente sul portale telematico.
- Il trasferimento della gestione o della proprietà può essere effettuato immediatamente dopo l'inoltro della SCIA al Comune.
- 3. Nella SCIA di cui al comma 1, il subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. n. 24/2015. In caso di subingresso per causa di morte, se il subentrante non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro sei mesi dall'apertura della successione.
- 4. Alla SCIA di subingresso dovrà essere allegata copia conforme all'originale dell'atto di cessione dell'azienda, in proprietà o in affitto, nonché di eventuali atti di fusione, donazione, ecc, stipulati nelle forme di legge.
- 5. L'ufficio comunale competente che, tramite il portale telematico, riceve la domanda correttamente presentata provvede ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. 24/2015. Copia della SCIA può essere inviata dagli Uffici al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.

- 6. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, deve essere adottato provvedimento di inibizione dell'attività, previa comunicazione ai sensi della legge 241/90 e s.m. e i.
- 7. Il subentrante, prima di disporre dell'azienda mediante atti di cessione o di affitto, ecc, è tenuto ad iniziare l'attività di vendita, pena la revoca dell'autorizzazione relativa all'esercizio.

Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine massimo per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il cambio di settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento di una media struttura di vendita è fissato in 90 giorni. Il termine decorre dalla data di Protocollo rilasciata dal portale telematico dell'istanza completa e corredata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle presenti disposizioni. Nel caso di domanda incompleta e successivamente integrata, il termine di 90 giorni ricomincia a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione mancante.

Inizio Attività

1. L'inizio dell'attività di vendita è condizionato al rispetto delle norme relative alla destinazione e all'uso dei vari edifici nelle zone urbane e delle norme igienico-sanitarie, in particolare è subordinato al possesso del certificato di agibilità aggiornato dei locali nonché della SCIA sanitaria già prodotta alla ASL di competenza.

Art. 12

Proroga del termine di inizio o di sospensione dell'attività

1. In caso di comprovata e documentata necessità può essere autorizzata, per non più di due volte, dal Responsabile del servizio "Attività produttive" la proroga del termine di inizio attività previsto dall'art. 17, comma 14 della L.R. n.24/2015, su istanza da presentarsi prima della scadenza del termine stesso.

Firma

1. Le autorizzazioni vengono firmate dal Responsabile del settore Suap o dal responsabile del procedimento se individuato nei termini e secondo le modalità di legge.

Art.14

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le altre disposizioni e norme regolamentari contrarie a quelle contenute nelle presenti norme o con esse incompatibili.

Art.15

Contenzioso

1. In presenza di un contenzioso legale in atto tra il proponente la domanda e l'Ente, riguardante il medesimo oggetto della domanda, quest' ultima sarà considerata improcedibile, cioè non istruibile, nelle more della definizione del contenzioso.

Codice del Commercio

1. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme, vigono le disposizioni nazionali e regionali in materia di commercio.

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

La presente sezione riguarda unicamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi incluse quelle attività che prevedono alcune forme accessorie di trattenimento e svago. Sono esclusi, quindi, i locali di pubblico spettacolo (sale da ballo – discoteche – spettacoli dal vivo – sale da gioco/scommesse e forme similari) anche se in questi ultimi sono previste forme accessorie di somministrazione di alimenti e bevande. Per tali tipologia di attività continuano a trovare applicazione le disposizioni del TULPS che prevedono il rilascio di specifiche licenze da parte del comune territorialmente competente.

Art. 1

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, oltre, ovviamente, alla somministrazione di alimenti sotto qualsiasi forma (bar- pub – trattorie – ristoranti - self service - paninoteche - pizzerie con servizio ai tavoli - ecc.). Tali esercizi hanno facoltà di vendere anche per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

1. I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12 della L.R. 24/2015, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.

Art. 3

1. In merito e conseguentemente all'analisi sin qui condotta si dispone che, non sussistendo "motivi imperativi di interesse generale" ed avendo la necessità di facilitare l'insediamento di nuove attività produttive, l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è sempre soggetta a SCIA in qualsiasi parte del territorio comunale di Poggiardo.

Art. 4

1. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e

degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Art. 5

- 1. Nella SCIA, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 ella L.R. 24/2015;
 - b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 dell' articolo 39 della L.R. 24/2015;
 - c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
 - d) l'impegno al rispetto del CCNL;
 - e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

Art. 6

- 1. Sono altresì soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
 - a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
 - b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti

sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
- e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
- f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine,

- strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13 della L.R. n.24/2015;
- h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41 della L.R. n.24/2015;
- i) al domicilio del consumatore.
- 2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4, della L.R. n.24/2015.

- 1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente, o incaricato, risulta in possesso di requisiti prescritti.
- 2. Per l'esercizio di tali attività di somministrazione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, della L.R. n.24/2015 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art.8

1. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

Art.9

1. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Art.10

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la SCIA di cui alle presenti disposizioni, in qualità di titoli abilitativi, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento e, comunque, previa presentazione all'Ufficio attività produttive del Comune di una relazione, asseverata da tecnico abilitato, sull'impatto acustico dei suddetti impianti, attestante il rispetto dei limiti di legge.

Art.11

1. Gli stessi titoli abilitativi di cui al punto precedente abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.

2. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico. A tal fine è fatto obbligo di produrre, preventivamente, allo sportello Suap, tramite PEC, una relazione, asseverata da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate. In ogni caso tali piccoli intrattenimenti devono concludersi in modo perentorio entro le ore 24.00.

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

La L.R. n. 24/2015 ha disciplinato la vendita della stampa quotidiana e periodica nel Titolo III artt. 22-26 ad essa dedicati. Sulla base di tale riferimento normativo, si dispone quanto segue:

Art. 1

Esercizio dell'attività

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata a SCIA nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti previsti all'articolo 12.

Art. 2

Provvedimenti comunali

- 1. Il comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 12 della L.R. n.24/2015, definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare il comune definisce:
 - a) i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;
 - b) servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i comuni stessi,

nell'ambito dell'accoglienza turistica o dei servizi al territorio.

Art. 3

Esenzione dalla SCIA

- 1. È soggetta alla sola comunicazione al comune competente per territorio:
 - a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
 - c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
 - d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo III;
 - e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
 - g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti

periodici e riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13.

Art. 4

Modalità di vendita della stampa

- 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che per gli esercizi autorizzati in vigenza della presente legge non può essere inferiore a metri quadrati 25;
 - b) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;
 - c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per tutti i punti di vendita;
 - d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e di altro materiale a contenuto pornografico;
 - e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
 - f) nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita assicurano parità di trattamento fra le diverse testate;

- g) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- h) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia; i) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti,
- i) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

Diffusione gratuita della stampa

- 1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite.
- 2. L'editore o altro soggetto giuridico che intende distribuire manualmente e in forma gratuita un prodotto editoriale proprio o altrui, ne dà comunicazione contestualmente all'inizio dell'attività, all'Amministrazione comunale territorialmente competente.

Direttive e indirizzi

- 1. Nel territorio comunale di Poggiardo, la vendita della stampa quotidiana e periodica, è possibile su tutto il territorio comunale e subordinata a SCIA.
- 2. Tuttavia, appare auspicabile che tale SCIA segua ad un parere preventivo, non obbligatorio, alla regolare fornitura, emesso dal distributore provinciale o zonale dei quotidiani e della stampa periodica. Quest'ultima condizione viene auspicata per evitare che il cittadino, pur in possesso di regolare SCIA, di fatto non possa esercitare l'attività in presenza di un diniego all'approvvigionamento da parte del distributore; circostanza non marginale, in quanto le valutazioni di carattere economico, spesso, portano quest'ultimo a rifiutarsi di eseguire il predetto giornaliero approvvigionamento degli organi di Stampa quotidiani.

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

In attesa dell'emanazione da parte della Regione Puglia "dei requisiti e delle procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti sulla rete stradale ordinaria", così come previsto dall'art. 3- comma 1- lett. i) della L.R. n.24/2015, il Comune di Poggiardo dispone la seguente regolamentazione in conformità dei principi contenuti nella suddetta legge regionale nel titolo VI.

DISCIPLINA

Art.1

- 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione si intendono per:
 - a) carburanti: le benzine, i gasoli, anche miscelati con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;

- b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
 - 1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
 - 2) uno o più contatori o misuratori;
 - 3) una o più pistole o valvole di intercettazione;
 - 4) le tubazioni che li connettono;
- c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
- d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di

personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

- f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- g) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avvio a uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
- h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
- i) impianto a uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque

provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;

- j) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- k) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
- l) indice di copertura: il rapporto tra SC e ST, con esclusione della SC dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
- m) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

Art.2

- 1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
 - a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da:
 - uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti (bar, servizi igienici per utenti, revisione gomme, officina meccanica, ecc.)

- da locali destinati agli addetti anche per le attività di cui sopra;
- nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;
- b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da:
- uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi;
- locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli,
- nonché di self-service sia pre-pagamento che postpagamento;
- c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
- 2. I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti con problemi di handicap.
- 3. Gli impianti di nuova realizzazione di cui alla lettera c) non possono essere realizzati nel Comune di Poggiardo.

1. Il Comune di Poggiardo esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto del titolo VI della L.R. n. 24/2015 e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3 della stessa legge.

Art.4

1. Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente.

Art.5

 Il Comune, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accerta l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Art.6

1. Al fine del miglioramento delle condizioni ambientali attraverso la promozione della diffusione dei carburanti ecocompatibili, tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno di un prodotto ecocompatibile GPL o metano, a

condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, come definiti nei provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24/2015.

Art.7

1. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento.

Art.8

1. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti.

- 1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a) la variazione del numero di colonnine;
 - b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
 - c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
 - d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
 - e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
 - g) l'installazione di dispositivi self-service postpagamento;
 - h) l'installazione di dispositivi self-service prepagamento;
 - i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti:
 - j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

1. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24/2015.

Art.11

1. La detenzione e/o aumento degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi al comune, al Comando provinciale dei VV.F. e all'Ufficio delle Dogane.

Art.12

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto delle

prescrizioni disposte dalla presente legge e dei criteri e parametri definiti nei provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24/2015.

Art.13

 Sono individuati ed autorizzati come impianti a uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese per il rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per l'attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a flotte aziendali e impiegati per servizi di pubblica utilità.

Art.14

1. L'installazione ed esercizio di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per liquidi di categoria "C", di cui ai decreti del Ministro dell'interno 19 marzo 1990, n. 199000 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e D.M. 12 settembre 2003, n. 11849 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione a uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di destinati all'attività automezzi di autotrasporto), nel rispetto del regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, inerenti il rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, è soggetta ad apposita SCIA al comune competente per territorio. L'utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.

Art.15

1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e all'utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art.16

 I nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Art.17

1. Il collaudo è predisposto dal Comune mediante costituzione di una commissione composta da due rappresentanti del Comune con funzioni di presidente e segretario, da un funzionario regionale della struttura competente in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale VVF, dell'Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL e dell'ente proprietario della strada, competenti per territorio. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui importo è stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.

Art.18

1. Il Comune su richiesta del titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, secondo i criteri e le modalità stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24/2015.

Art.19

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione.

Art.20

1. Il termine di cui al punto 18, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.

Art.21

1. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al comune di Poggiardo.

Art.22

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

Art.23

1. La vigilanza sull'applicazione della L.R. n. 24/2015 è esercitata dal comune di Poggiardo, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi, il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.

Art.24

1. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

COMUNE di POGGIARDO

Verbale di Seduta Consiliare del 27 Aprile 2017

PUNTO n. 2 all'O.d.G.

Documento strategico per il commercio. Approvazione

PRESIDENTE RAUSA: Passiamo al secondo Punto, riguarda il *Piano strategico per il commercio. Approvazione.*

[Il Presidente dà del dispositivo della Delibera allegata agli atti]

PRESIDENTE RAUSA: Aprirei la discussione dando la parola al relatore e richiamando al Regolamento. Prego, Assessore Gravante.

ASSESSORE GRAVANTE: Continua, con la presentazione in Consiglio Comunale del Piano per il commercio, il percorso di adeguamento dell'Ente alle nuove normative. È del '98 la normativa del Decreto Bersani che inizia quel lavoro di liberalizzazione di attività commerciali e quant'altro previsto in quel Decreto. Nel corso degli anni soprattutto la Legge Regionale del 2015 e prima ancora la Legge dello Stato liberalizzano le attività commerciali, non essendo esse più legate a vincoli di numerosità, di licenze presenti sul territorio, a vincoli di contiguità territoriale, a vincoli di chilometraggio, ma dando via al libero mercato. D'altronde la Regione Puglia prova a mantenere ancora alcuni vincoli, vincoli che sono, per esempio, la possibilità per i Comuni di fissare orari di apertura e di chiusura dei negozi, vincoli che potessero prevedere il divieto di vendita in alcune zone di particolari merceologie, autorizzazioni per gli interventi di modifica di superfici della tipologia di vendita, ma questa Legge Regionale veniva bocciata dalla Corte Costituzionale e quindi la stessa Regione Puglia si è dovuta adeguare alla normativa nazionale. In seguito la Regione Puglia, con il BURP n. 56 del 2015, invita, anzi, obbliga i Comuni a dotarsi del documento per il commercio. Qui sorge un piccolo equivoco perché viene chiamato "documento strategico per il commercio", facendo intuire come se il Comune di Poggiardo potesse avere nelle sue more la possibilità di fare un Piano Marschall e rilanciare il commercio. Sapete che il commercio è frutto di tanti fattori, innanzitutto dall'abilità di chi si mette in gioco, dal rischio d'impresa, dalla scelta del settore merceologico a cui dedicarsi, dal contesto, dalla situazione ambientale, sociale, culturale, storica, artistica, tutto quello che volete, ma soprattutto è fatto di norme. Il documento strategico per il commercio altro non è che una raccolta delle nuove normative per il commercio che l'Amministrazione Comunale e il Consiglio Comunale ha l'obbligo - per questo viene portato in Consiglio Comunale – di costituire affinché ci sia un'analisi e un modo per costringere l'Amministrazione Comunale a fare un'analisi socio – economica del territorio, a rilevare quali sono i punti di forza, ad individuare i punti di debolezza e anche stilare i relativi Regolamenti. Ma qui c'è da fare un piccolo distinguo a proposito di Regolamenti. Abbiamo dei Regolamenti che altro non sono che l'espressione del Codice del Commercio e che noi non possiamo a sovra-normare, non ci è consentito. Abbiamo dei Regolamenti su cui, invece, in futuro potremo lavorare tranquillamente. In base all'analisi del Piano strategico per il commercio, che abbiamo voluto quanto più tecnico e neutro possibile, e per questo ci siamo affidati al Dott. Pastore e al Dott. Corina, che ringrazio della presenza e della celerità con cui ci hanno supportato nella stesura di questo Piano. Abbiamo detto che il Piano è anzitutto un'analisi, penso che abbiate avuto modo di vedere il Piano, ci sono dei dati interessanti ... [microfono mal funzionante]. Un dato molto interessante è, per esempio, andando a guardare la classificazione merceologica, la presenza di un numero basso, il 18%, di esercizi alimentari sui 107 esercizi non alimentari; questo è un dato che i tecnici ci dicono che è molto importante perché più bassa è la quota di esercizi alimentari esistenti, maggiore è la propulsione e la tendenza commerciale verso altre forme di commercio, mi riferisco,

per esempio, ai beni alla persona, ai beni a basso impatto urbanistico e ad altri beni. Se poi andiamo a guardare, per esempio, la tipologia degli esercizi che esistono a Poggiardo in base alla dimensione, abbiamo circa 131 esercizi- se non sbaglio - 123 sono esercizi di vicinato e vanno a ricoprire una superficie di 8.939 metri quadrati, mentre ci sono otto medie strutture di vendita con una superficie di circa 5.500 – 5.600 metri quadrati; non abbiamo - questo è risaputo - le grandi strutture di vendita. Se andiamo a guardare i pubblici esercizi, abbiamo: 20 bar, 11 ristoranti, 3 attività di intrattenimento vario. Le strutture recettive – sette B&B, tre alberghi e un affittacamere ci offrono un dato interessante su cui riflettere. Innanzitutto ci pongono intorno al 30° posto in una graduatoria ideale come appetibilità turistica ed è un risultato di non poco conto se consideriamo che i primi trenta sono tutti Comuni rivieraschi. Un dato nello stesso tempo interessante è il fatto che i nostri albergatori, ristoratori, i nostri titolari di strutture recettive riescono a vincere la sfida con gli altri Comuni della Provincia di Lecce perché, su una media di presenza di 4,7 giorni, a Poggiardo la media di presenza è di 3,04, significa che la qualità che i nostri titolari di strutture recettive offrono ai turisti è qualificata. Ci sono poi altri dati, sarebbe interessante guardare la differenza per settore, per tipo di merceologia, ma tutto questo è frutto di anni e anni e anni di storia commerciale di Poggiardo, che poi ha il suo punto di forza nel mercato. Il mercato settimanale che è stralciato da questo Piano perché quello, sì, ha bisogno di un confronto, di un confronto aperto anche con l'Opposizione, così come è stato fatto in maniera costruttiva, perché lì ci sono dei Regolamenti per le aree a commercio pubblico su cui bisogna riflettere ed intervenire, fermo restando che il mercato di Poggiardo è un forte attrattore, ci dicono i dati demografici, per tutto il nostro hinterland.

A che cosa serve allora questo Piano per il commercio? Serve, uno, a dotarsi del Piano perché se noi non abbiamo il Piano siamo fuori ordinamento, siamo al di fuori delle regole e quindi potremmo correre il rischio di vedere il nostro lavoro inficiato di fronte ad una richiesta di un'attività commerciale. Ma l'altro punto importantissimo è la nascita dei Distretti urbani per il commercio e se noi non abbiamo il nostro Piano strategico per il commercio, non possiamo partecipare ai bandi di prossima emissione che la Regione farà per i Distretti urbani per il commercio. Distretti che sono e saranno strategici, così come lo sono stati per il turismo, lo saranno anche per il commercio perché si tratta di andare ad individuare, in un territorio più o meno omogeneo, una serie di interventi che vanno dalla realizzazione di nuove infrastrutture, dalle strade, ai lavori architettonici, come possono essere la riqualificazione di aree pubbliche, come possono essere l'introduzione di servizi igienici, come può essere la progettazione di nuove realtà di commercio, come ad esempio un Sito Web o la consegna a domicilio, ad esempio, o andare ad intervenire sugli arredi dei negozi, del rifacimento delle vetrine, nel creare una rete web dove si possa acquistare anche, come si usa adesso, con una semplice App, sportelli di informazione rivolte alle imprese e alle attività commerciali, ai consumatori, acquisto di sistemi di sicurezza, di antitaccheggio, di antirapine. Tutto questo sarà il Distretto urbano per il commercio che vedrà due fasi, una fase è quella del bando con il finanziamento della Regione, l'altro è il cofinanziamento dei Comuni, e non solo dei Comuni ma anche degli stessi commercianti che vorranno partecipare a queste iniziative. Maggiore sarà il cofinanziamento, maggiore sarà il fondo che si potrà richiedere alla Regione.

Tornando al nostro Piano per il commercio, diciamo che c'è qualche cosa che ci riguarda da vicino e sono le scelte che questa Amministrazione vuole fare, vorrebbe fare sulla base dei dati che ci sono stati consegnati. Innanzitutto ci dice che Poggiardo è idoneo per recepire, al di fuori del nostro centro storico, le medie strutture di vendita anche di una certa rilevanza e anche in forma aggregata, Mentre il centro storico ha una vocazione prettamente ad esercizi di vicinato e alla somministrazione, per esempio, di attività di ristorazione ma anche di attività di piccole botteghe, di piccole strutture, strutture di micro recettività all'interno del centro storico. Già come programma dei tributi noi avevamo previsto la diminuzione della TARI per i giovani che al di sotto dei 35 anni volessero intraprendere una nuova attività commerciale; abbiamo previsto nel nostro programma elettorale la possibilità di interventi per ristrutturazione del centro storico, che se fatti in una certa

maniera, attraverso l'applicazione del Protocollo ITACA, avrebbero potuto essere premiati in varie modalità. Questo comporta che Poggiardo è lanciato, ed è intenzione della proposta di questo Piano strategico, a valorizzare tutte le attività del centro storico con esercizi di vicinato, in particolar modo la ristorazione e la micro ricettività. Ovviamente non può restare al di fuori di questo il mercato settimanale.

Nell'ultima parte del Piano, lo diceva nell'introduzione, sono tutti degli Articoli ricavati dal Codice del commercio e questo può spiegare l'apparente motivo di non trasferimento di questi ... chiamiamoli "Regolamenti" - ma in realtà è il Codice del commercio - alla Commissione permanente, che avrà modo di lavorare soprattutto per quanto riguarda tutto ciò che si riterrà opportuno intervenire per la valorizzazione del mercato settimanale. Perdonate, volevo essere sintetico senza essere noioso, non so se ci sono riuscito. Questo è il punto di partenza, è la raccolta della normativa, non è un punto di arrivo. Il punto di arrivo sarà l'unione di questo Piano con le proposte dei commercianti, perché è ovvio che dovrà essere presentato a loro, sarà la sua integrazione con i Distretti urbani per il commercio, sarà la sua integrazione con il mercato settimanale, sarà la sua integrazione con il Piano della pubblica, con la viabilità e con i parcheggi, con le scelte urbanistiche, con la politica dei tributi. Quindi è un punto di partenza, sicuramente non è un punto di arrivo. È un punto di partenza necessario per adeguare il Comune alle norme vigenti e per non perdere il treno dei finanziamenti che, se saremo bravi e troveremo collaborazione con i commercianti e con i Comuni limitrofi, forse darà qualche bel risultato nei modi in cui dicevo prima. Mi fermo, lasciando spazio per comprenderci, per meglio sviscerare il problema.

Presidente, al momento mi fermo qui.

PRESIDENTE RAUSA: Grazie, Assessore Gravante. La parola al Capogruppo Borgia, prego.

CONSIGLIERE BORGIA: Grazie. Grazie anche all'Assessore per la sua relazione. Noi abbiamo letto il deliberato e l'allegato Piano strategico per il commercio, deliberato n. 50 del 16/3/2017 della Giunta Comunale, che oggi qui ci apprestiamo eventualmente ad adottare. Preciso subito, vista anche la presenza degli ospiti, che da un punto di vista tecnico non abbiamo nulla da rilevare, nel senso che le nostre osservazioni sono e saranno di carattere politico e di scelte politiche fatte, eventualmente, e non fatte, non l'aspetto tecnico, è scritto bene, è articolato bene. I contenuti sono quelli richiamati dalla Legge Regionale di riferimento. Cominciamo con il dire questo, già l'Assessore ha fatto riferimento ai Regolamenti allegati, in prima battuta facciamo questo rilievo: abbiamo detto che la Commissione Permanente per i Regolamenti è una Commissione che funziona bene, è una Commissione che lavora bene, però non capisco perché in questo caso non vi sia stata data la possibilità di lavorare e di dire la sua sui Regolamenti. Se poi i Regolamenti devono essere solamente, diciamo così, una riproposizione dei contenuti della Legge, una semplice riproposizione, beh, più che "adozione" del Piano strategico per il commercio, io la chiama chiamerei "recepimento" della Legge Regionale o del Piano strategico del commercio adottato a livello regionale. Un recepimento peraltro parziale perché, come diceva l'Assessore Gravante, manca per esempio il Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, mentre sono presenti gli altri Regolamenti che la Legge prevede, come il Regolamento per l'inserimento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quello per le strutture fisse, il Regolamento dei carburanti. Parlo di recepimento piuttosto che di una valutazione, e quindi della necessità di calare quello che la Legge Regionale ha previsto e prevede con linee guida nella realtà locale. Se poi noi, per esempio, prendiamo il Regolamento per l'inserimento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e vediamo scritto all'Art. 2, come nella Legge Regionale c'è scritto, dice: <I Comuni – non dice nemmeno "nel Comune di Poggiardo" – nell'ambito degli strumenti di cui all'Art. 12 della Legge Regionale del 24/2015 individua le aree in cui l'apertura e il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di somministrazione ... sono oggetti ad autorizzazione e limitazione per motivi operativi e di interesse generale; negli altri casi l'apertura ...

è soggetta a SCIA>. Sono linee guida che la Legge Regionale dà e in base alle quali noi riteniamo che il Regolamento a livello locale debba dire la sua. Nel momento in cui dice che si individuano le aree in cui l'apertura e il trasferimento della sede ... Va beh, quali sono le aree, le abbiamo individuate? Questo dobbiamo fare noi in rapporto a quelli che sono i dettami della Legge Regionale.

Detto questo, perché non riproporre anche l'adozione di un Regolamento per il commercio su aree pubbliche? Se è vero che in data 16 aprile 2015 il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato la Legge n. 24, cioè il Codice del Commercio, la nuova Legge Regionale, a nostro avviso, ha abrogato la Legge Regionale n. 18 del 24 luglio 2001 in materia di disciplina del commercio su aree pubbliche. La norma regionale abrogata è stata sostituita dalle disposizioni previste dal Titolo 4 della Legge Regionale 24 del 2015 e a seguito di detta abrogazione le disposizioni del Piano commerciale per il commercio su aree pubbliche risultano essere inapplicabili poiché necessitano essere adeguate a quelle della nuova Legge Regionale, per cui, nelle more che la Regione Puglia provveda ad emanare i Regolamenti di cui all'Art. 3 del nuovo dispositivo Regionale, si poteva, a nostro avviso, provvedere - forse si doveva – ad adeguarsi alle nuove disposizioni regionali redigendo anche un Regolamento per il commercio su aree pubbliche. Poi, oltre al Regolamento per il mercato settimanale, noi negli Uffici del Comune abbiamo anche trovato un "Piano di sviluppo adeguamento della rete distributiva" che risale alle 2011, questo è vale, è valido, lo conosciamo? Non lo conosciamo? ... Lo abroga e se lo abroga dobbiamo farne un altro.

(Il Vice Sindaco Longo interviene fuori microfono)

CONSIGLIERE BORGIA: Questo qui è una deliberazione di Giunta Comunale, 5 aprile 2011, n.67 del registro. Per entrare poi nel merito della parte di valutazione e programmazione, sviluppo e promozione del commercio, la parte strategica in cui c'è qualcosa rispetto a quello che l'amministrazione intende fare rispetto ai dati che l'Assessore ha elencato sulle attività e quant'altro, anche dati demografici, quello che secondo noi emerge, anzi emerge chiaramente, lo dice chiaramente il Piano, è il ruolo egemone di Poggiardo dal punto di vista commerciale e dei servizi che deriva "dalla forte attrattiva del mercato settimanale e dalla presenza non trascurabile del commercio in sede fissa". Considerazioni contenute nel Piano strategico comunale, poi il Piano strategico comunale dice, dite voi stessi: "si può fare di più". Favoriti da che cosa? "Dalla posizione baricentrica rispetto agli altri piccoli Comuni contermini", perché rappresenta un centro Hub, quindi un perno rispetto a tutta la zona limitrofa, "si può fare di più perché favoriti dal costante aumento dei flussi dei visitatori che interessa il Salento", ma non c'è niente che dica come facciamo noi ad attrarli, come tenerli qui, come farli spendere qui. Poi dice: "si può fare di più favorendo il nascere di insediamenti commerciali in forma aggregata", questa è la soluzione proposta. Ma come realizzarli, dove realizzarli? Questo il Piano locale deve prevedere, non soltanto dichiarazioni di principio, che sono giustamente contenute nel Piano regionale. Se non si danno risposte a queste domande, rimangono tutte dichiarazione di principio, giuste, ma precarie nella pratica.

"Necessità di valorizzare il centro storico – c'è scritto – che appare piuttosto povero dal punto di vista commerciale e di capacità attrattiva", lo si riconosce. Dice che è "assolutamente limitata, al contrario della maggior parte dei centri storici della Provincia la presenza di pubblici esercizi, botteghe tipiche, attività micro ricettive". Allora, mi chiedo: chi li deve realizzare? Come realizzarli? Con quali mezzi? Con quali incentivi? Quali sono i progetti di valorizzazione commerciale, sia che riguardino il centro storico che il resto della città, che si vogliono adottare? Per elaborare il progetto, il comma 6 dell'Art. 13 della Legge Regionale 16/4/2015 n. 24, prevede espressamente che il Comune "esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme delle attività economiche in essa presenti". Il comma 7 del medesimo Articolo prevede la possibilità di interventi in materia merceologica e qualitativa

"prevedendo incentivi a marchi di qualità e di produzione regionale, disposizione a tutela del patrimonio storico, artistico, ambientale; misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario; la realizzazione di opere di arredo urbano e di riorganizzazione logistico urbana; ... promozione dell'area". Il comma 8 dello stesso Art. 13 prevede che "il Comune, sulla base del progetto, può inoltre incentivare la qualificazione dell'attività economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso l'utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione, la ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando l'utilizzo commerciale dei locali, degli edifici esistenti, vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciali, artigianale o pubblici esercizi ad altri usi che comportino la cessione di attività". Ebbene, secondo noi niente di tutto questo è stato preso in considerazione per la definizione e stesura del Piano strategico per il commercio nel nostro Comune, e queste sono tutte decisioni politiche, non tecniche. La politica deve dire come e che cosa, quando, perché. Peraltro manca del tutto la disciplina del commercio su aree pubbliche, compresa la qualificazione dei mercati. Le risposte, che poi sono contenute in quella che è definita la mission del Piano urbano del commercio, cioè sostenere il commercio all'interno dei confini comunali, le risposte a queste domande sono state, per quanto riguarda il mercato settimanale c'è scritto: "Il Comune si propone di sostenere ulteriormente il mercato settimanale, vero fiore all'occhiello e leva strategica del commercio comunale". Come, quando, perché? Per quanto riguarda il centro storico: "Valorizzando le attività di somministrazione di alimenti bevande". E come le valorizziamo? Questo avreste dovuto dire. Se ripetete le stesse cose che stanno nella Legge Regionale, la recepiamo e stiamo a posto.

PRESIDENTE RAUSA: Consigliere Borgia, vada al concludere.

CONSIGLIERE BORGIA: Sto per concludere. "Incentivando, con le forme e gli strumenti che si riterranno più opportuni, l'animazione commerciale di tale zona", attraverso quali mezzi? Come? Quando? Fuori dal centro storico: "... perché insediamenti di medie dimensione impattanti sulla conservazione del patrimonio storico e artistico, la tutela dell'ambiente urbano, prevedendo la nascita fuori dal centro storico di insediamenti commerciali in forma aggregata". Poco comprensibile poi, per noi, per come è dove è posto, è il riferimento alle rivendite di giornali e riviste, per le quali troviamo scritto: "Riteniamo che un punto di vendita esclusivo, isolato a quotidiani e periodici possa essere fuori dal mercato, mentre, viceversa, potrebbe avere una sua attrattività affiancando a tali specifici prodotti la vendita di altri beni del settore non alimentare o affiancando servizi aggiuntivi anche in convenzione del Comune". Ma poi nel PUC sono definite le seguente linee di intervento: "Riqualificazione commerciale dei centri abitati per trovare una sintesi fra commercio e qualità della vita, puntando ad ampliare l'attrattività della città anche attraverso il sostegno alla loro dimensione commerciale". Ma chi, come, quando? La risposta è: "La sfida dei Distretti urbani del commercio, che anche secondo la Legge Regionale possono essere uno degli strumenti di sviluppo e promozione del commercio".

Sostanzialmente, e qui mi fermo adesso, non c'è un'azione strategica nel Piano strategico del commercio qui contenuta. Sono fondamentalmente riportate le linee guida della Legge Regionale e alcune definizione di azioni di principio verso il centro storico e verso la restante città, che però non bastano, non sono sufficienti, secondo noi, a giustificare una stesura di un Piano strategico del commercio in questo modo perché mancano proprio le decisioni e le valutazioni politiche, e non certo quelle tecniche. Grazie.

PRESIDENTE RAUSA: Grazie, Consigliere Borgia. Prima di ascoltare le repliche del relatore, aprirei agli altri interventi della Maggioranza. C'è qualcuno? Prego, Consigliere Cianci.

CONSIGLIERE CIANCI: Grazie, Presidente. Volevo associarmi al pensiero che ha espresso adesso il Consigliere Borgia, ringraziando soprattutto il Dott. Pastore e il Dott. Corina per l'ottima

relazione fatta sul documento strategico per il commercio. Quello che noi notiamo è il fatto, come notava il Dott. Borgia, che manchi soprattutto il piano strategico territoriale, comunale, quali saranno le misure di promozione che volete sviluppare per il nostro territorio, per le nostre attività. Mi sono permesso, prima di cominciare il Consiglio Comunale, di chiamare il Presidente dell'Associazione commercianti, giusto proprio a titolo informativo, per chiedere se era stata informata che questa sera veniva approvato un documento strategico per il commercio e se era stata messa a conoscenza su quali proposte e iniziative, se l'Associazione commercianti avesse dato un contributo per stilare questo documento strategico per il Comune di Poggiardo. Lei mi ha risposto, francamente mi detto: "Io non sono stata contattata da nessuno, l'Assessore non lo sento da parecchio tempo, tranquillamente glielo puoi riferire". Mi sono permesso di fare questa osservazione, ma perché me lo sono posto io. Leggendo il Punto all'Ordine del Giorno "Documento strategico per il commercio" ho detto: sicuramente l'Assessore, dopo un anno di Amministrazione, perché siamo proprio a quasi un anno esatto, abbia sviluppato un programma, un Piano strategico per incentivare il commercio. Dal che, poi, ho fatto anche – scusate se fuoriesco – un'analisi anche personale, soprattutto politica, che mi ha anche spinto a ricoprire il ruolo di Consigliere adesso e soprattutto mi ha spinto anche a quello di non accattare un po' di tempo fa anche proposte politiche diverse, magari anche entrando in seno alla Maggioranza, in questo caso, vittoriosi. Ho fatto un'analisi personale ...

(Il Sindaco interviene fuori microfono)

CONSIGLIERE CIANCI: A Poggiardo, a Poggiardo. Nel senso che ho rifiutato proposte di far parte di una compagine che si è dimostrata poi vittoriosa il 5 giugno, proprio in virtù anche di queste scelte personali, per questa analisi personale. Devo essere sincero - sono uno dei Consiglieri più giovani, mio malgrado, perché speravo che i giovani si interessassero alla politica - ho fatto questa analisi: io ho iniziato a votare nel 2001, all'epoca in seno alla Maggioranza era presente il Dott. Colafati e devo essere sincero, io ho aperto un'attività commerciale, ho fatto anche questa valutazione - nel 2003, era un paese che doveva essere florido, noi avevamo un indotto commerciale elevato ma non soprattutto per l'entità delle attività presenti sul territorio, ma soprattutto per i servizi che offrivamo come cittadina, in questo senso: noi avevamo cinque scuole professionali, era un indotto economico per il nostro paese. Già nel 2001, quando io facevo le scuole, avevamo cinque Istituti Professionali: la Ragioneria, che era presente come succursale, la Meccanica, il Professionale femminile, era un indotto economico per il paese. Io ho finito le scuole nel 2001 ed erano presenti, era un indotto economico, venivano tipo duemila studenti al giorno, quindi era un introito perché sappiamo bene che gli studenti, prima di entrare a scuola, usufruivano di vari servizi, dalla cartoleria, per le attività locali. Era presente a pieno ritmo l'Ospedale di Poggiardo, erano presenti gli Uffici dell'A.S.L., era tutto un indotto che Poggiardo offriva per il circondario, quindi anche uno sviluppo socio-economico per il territorio. Noi siamo riusciti, per scelte politiche - dobbiamo ammetterlo, soprattutto anche per scelte politiche - a non conservare niente di tutto ciò, cioè a perdere gli Istituti Professionali, al ridimensionamento dell'Ospedale, alla perdita degli uffici, e questo significa anche una perdita socio-economica per le attività, di indotto, di persone che fruivano giornalmente sul nostro territorio. Queste scelte politiche hanno fatto sì che Poggiardo non fosse più un punto di rilevanza socio-economica anche per chi vuole investire e aprire un'attività sul nostro territorio. Il centro storico, devo essere sincero, è fermo ai tempi dell'Amministrazione Gianfreda.

(Il Vice Sindaco Longo interviene fuori microfono)

CONSIGLIERE CIANCI: Come valorizzazione del centro storico, non come attività ...

(Il Sindaco interviene fuori microfono)

CONSIGLIERE CIANCI: ... Non lo sto prendendo come esempio.

PRESIDENTE RAUSA: Evitiamo i dibattiti. Consigliere Cianci, vada alla conclusione perché abbiamo già sforato. Vada avanti.

CONSIGLIERE CIANCI: Logicamente non lo prendo come esempio, però posso sottolineare, io ero ragazzo, che in quel periodo la valorizzazione del centro storico, con i lavori o con che sia, è ferma in quel periodo. Ricordo il mercato del sabato sera con l'artigianato, con il mercatino dell'antiquario, che era un'ottima iniziativa, a prescindere dalla consiliatura Gianfreda o chicchessia. Però noi abbiamo anche smarrito quello sviluppo. Noi eravamo i propulsori perché eravamo uno tra i primi sul nostro territorio salentino a sviluppare questi iniziative. Siamo riusciti in tutti questi anni a perdere un indotto notevole solo grazie a scelte politiche. Grazie.

PRESIDENTE RAUSA: Grazie, Consigliere Cianci. Vice Sindaco Longo, prego.

VICE SINDACO LONGO: Toccherò pochissimi aspetti per quanto riguarda il Piano strategico, anche perché ho sentito l'ultima parte dell'intervento dell'Assessore Gravante, che ha detto fondamentalmente quello che mi interessa, cioè che questo Piano strategico in realtà lo stiamo approvando esclusivamente a livello tecnico perché ci dovevamo adeguare alla normativa della nuova Legge Regionale, che è stata fatta circa quindici, sedici mesi fa, se non vado errato, quindi era un passaggio obbligato. Poi su questa Legge Regionale c'è tanto che la *Borckenstein*, e ho visto l'Assessore che si è preparato moltissimo per quanto riguarda questo argomento. È normale che non c'è oggi un indirizzo politico in questo Piano perché l'adeguamento tecnico ci obbligava farlo prima, però quello che ha detto l'Assessore Gravante, e mi basta quello che ha detto, ha detto che questo è l'inizio, almeno questo ho colto dal tuo intervento, Assessore, questo è il punto di partenza, non la fine. Quindi ci sarà un lungo percorso dove ci sarà dentro il mercato settimanale, dove molto probabilmente ci sarà la valorizzazione del centro storico, e non come è stato fatto in passato. Quando un Sindaco che è stato citato poco fa ha fatto delle opere in quel centro storico...

(Il Consigliere Borgia interviene fuori microfono)

VICE SINDACO LONGO: Io c'ero. Purtroppo sono ventidue anni, Consigliere Borgia, ma all'epoca ero in Opposizione.

PRESIDENTE RAUSA: Evitiamo gli interventi fuori microfono.

VICE SINDACO LONGO: Puntare alla valorizzazione di quel centro storico, che poi può sembrare tantissimo; dicevamo ieri in Gruppo basta che pensare che in Via Borgo c'è un lato che è centro storico e un altro lato che non è centro storico, dipende da quale lato ... e quindi, una valorizzazione seria del centro storico e una salvaguarda per quanto riguarda tutte le attività, per quanto riguarda i piccoli negozi. Effettivamente adesso c'è cosa? Il favorire le grandi strutture. Questa è una cosa che vedremo in seguito, quindi mi basta quello che ha detto l'Assessore Gravante. Per quanto riguarda tutto l'aspetto politico che tu hai messo in risalto, Consigliere Cianci, purtroppo non è cambiato il Comune di Poggiardo, è cambiato il mondo. Se attualmente non ci sono i reparti all'Ospedale di Poggiardo, non c'entra molto. Tutti i Sindaci che si sono susseguiti – lo devo riconoscere – compreso l'attuale Sindaco, hanno fatto le battaglie. Lo devo riconoscere questo. Se la scuola, come dicevi tu, è cambiata ... prima per essere un Istituto Comprensivo bastavano 250 alunni, adesso abbiamo bisogno di 900, di mille. Quindi non è una questione del Comune di

Poggiardo, che magari si è sviluppato male, ha perso delle occasioni, ha perso delle opportunità. Noi ci dobbiamo sempre migliorare, questo è poco ma è sicuro, io non sono mai contento di quello che faccio sia a livello personale, nella mia vita privata, ma sia anche a livello amministrativo. Dico che si deve fare sempre di più, però, purtroppo, non è che c'è stato un fermo da parte delle Amministrazioni o da parte dell'attuale Amministrazione, ma nemmeno della precedente, ma è perché c'è stato un adeguamento, una riforma completa sia nel campo sanitario sia nel campo scolastico, in tutte le parti. Se noi guardiamo gli altri paesi, anche Maglie, ad esempio, che è più grande di noi, se guardiamo il lato sanitario non ha lo stesso Ospedale che aveva undici, dodici anni fa ... Pure là, si sono uniti gli Istituti per poter fare un Istituto Comprensivo. È un cambiamento di Leggi. Ripeto, secondo me l'Assessore ha esposto bene, ha detto che è un punto di partenza e quindi mi basta questo. Grazie, Assessore, grazie del lavoro che hai fatto. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE RAUSA: Grazie, Vice Sindaco. Chi altri prende la parola? La parola all'Assessore Gravante per la replica.

ASSESSORE GRAVANTE: Per rispondere brevemente e ribadire alcune cose che pensavo fossero state chiare e invece chiaro non lo sono stato. Il Piano doveva essere fatto per colmare un vuoto normativo del nostro Comune, prima cosa. Seconda cosa. Hai ragione, Oronzo, si poteva scrivere tanto, ma avremmo fatto solamente un programma elettorale all'interno di un Piano tecnico. Inoltre ti ricordo che con la nuova normativa tu non puoi andare a regolamentare nessuna area, ogni struttura è libera di andare ad aprire dove vuole e come vuole, fermo restando i paletti che abbiamo messo. L'unico paletto che abbiamo messo è "strutture di vicinato" solo nel centro storico, e fermo restando i vincoli che identifica l'Ufficio Tecnico, che possono essere paesaggistici, di viabilità, che sono già insiti nella norma, quindi non fanno parte di scelte. Se voglio costruire anche al di fuori del centro storico un centro commerciale nell'Istituto d'Arte, poniamo il caso, nessuno mi darà mai l'autorizzazione per farla perché c'è un vincolo come bene architettonico. Quindi non puoi andare a fare una normativa, verresti "cassato" – come si dice in termini giuridici - verrebbe bocciata quella la tua norma. Proprio per quello nel Regolamento c'è il Codice del commercio, che norma in maniera organica. Sulle aree pubbliche è intervenuta la Borckenstein, non potevamo portarlo stasera il "commercio su aree pubbliche" perché la Borckenstein sta vivendo un momento di grande confusione, la vogliono rinviare al 2018, la stanno rinviando. Noi stiamo facendo quello che dobbiamo fare seguendo l'iter e il percorso di Legge: accettare le domande, individuare gli

Consigliere Cianci, i dati dicono che Poggiardo è ancora appetibile, e questa è una nota di merito che non deve prendere nessuna Amministrazione, ma devono prenderla solamente i commercianti di Poggiardo. Nel bene e nel male- "nel bene e nel male" intendo con un panorama di riferimento internazionale di crisi - riescono a dare una risposta ai Comuni vicini. Se riusciamo ancora ad essere appetibili è probabilmente qualcosa che si muoverà in un futuro prossimo. Certo che il Piano verrà presentato ai commercianti, ma sai benissimo che non esiste solo l'Associazione commercianti ... Certo, dopo. È un Piano tecnico, non lo puoi fare prima. Che cosa ti potrebbero chiedere un commerciante? L'orario di apertura dei negozi? Non lo puoi regolamentare. Glielo chiedi adesso, sulla base del Piano. Infatti il commerciante, se sarà commerciante, parteciperà al bando per i Distretti urbani per il commercio. A questo serve questo Piano, per dare l'opportunità al commerciante attento e che sa fare commercio e che non fa solo compra-vendita, di intervenire e migliorare anche il suo negozio con il Distretto urbano per il commercio. Senza questo non puoi accedere a nessun bando per il Distretto urbano per il commercio. Quindi Poggiardo è ancora appetibile da un punto di vista commerciale e non si poteva presentare all'Associazione commercianti perché non tutti i commercianti sono iscritti all'Associazione commercianti, quindi si sarebbe fatto un torto. Quando il Piano verrà approvato dal Consiglio Comunale, allora si potrà procedere alla presentazione del Piano ai commercianti stessi e fargli capire quali sono le nuove

regole del commercio, che non fa il commerciante, le fa lo Stato. Noi non possiamo normare nulla.

(Il Consigliere Borgia interviene fuori microfono)

ASSESSORE GRAVANTE: E che dobbiamo fare? Un programma elettorale?

PRESIDENTE RAUSA: Consigliere Borgia, evitiamo di parlare fuori microfono.

ASSESSORE GRAVANTE: Deve fare il passaggio in Consiglio Comunale con delle scelte tecniche importanti, secondo il mio punto di vista. Quello di limitare il centro storico agli esercizi di vicinato è un punto di partenza che si integra in tutto il programma politico presentato alle Amministrazioni. Qua dentro non ci deve andare il programma politico, altrimenti facciamo ... Non so come devo dire, "retorica"? Non so neanch'io cosa dire. Il Piano per il commercio diventa vivo, sai quando? Quando metteremo mano al Piano della pubblicità, alla viabilità, parcheggi, alle scelte urbane che man mano si faranno. Il "tutto subito" non c'è, altrimenti diventa programma elettorale, non diventa un Piano che dà l'opportunità di crescere e accettare le proposte. Su dove poggi le proposte, se non gli dai un riferimento normativo? Gli devi prima dare il quadro normativo di riferimento. Là sopra poggerai tutte le proposte, e speriamo che vengano numerose, tantissime e collaborative e non di enunciazione di principi. Possiamo scrivere tante e tante altre cose.

Adesso vi devo sottoporre purtroppo ... - "purtroppo" vista l'ora – che c'era stato un piccolo refuso a pagina 36. Segretario, può passare il foglio dell'emendamento a tutti i Consiglieri? Così prendono visione anche in base a quello che avevano loro. C'era stato un piccolo errore di comunicazione tra gli uffici. Gli alimentari degli esercizi di vicinato del centro storico sono 3 e i metri quadri di vendita diventano 70. A pagina 36 trovato il vecchio quadro ... 36 e 37. L'errore io ce l'ho in pagina progressiva, qua sta in doppia. È pagina 37 la nuova pagina da sostituire. Io ce l'ho in copia con un'impaginazione un po' diversa, per questo ho detto quel numero. Si tratta di sostituire semplicemente questa pagina, è solamente una differenza numerica, non sostanziale. Il parere di chi ha redatto il Piano, con il parere del Responsabile ... 37 e 38, cambia solamente quella pagina.

PRESIDENTE RAUSA: Alla fine lo leggiamo, diciamo che sostituisce la pagina 37 e 38, se no non è chiaro, anche se è un allegato, e lo votiamo. Rileggiamo le pagine 37 e 38.

PRESIDENTE RAUSA: Possiamo darle per lette. Il 2 diventa 3 e il 3 diventa 8.

PRESIDENTE RAUSA: Previo ascolto del Responsabile, mi diceva il Segretario. Lo chiamiamo ad intervenire al microfono sulla proposta di emendamento, che rimanga traccia. Prego, la parola al Rag. Longo.

Rag. LONGO: Per quanto riguarda il parere tecnico, è favorevole senz'altro.

PRESIDENTE RAUSA: Relativamente alla pagina 37 e 38.

Rag. LONGO: Pagine 37 e 38, alla sua sostituzione con il nuovo emendamento.

PRESIDENTE RAUSA: Lo diamo per letto e lo votiamo subito. Chi è favorevole all'emendamento proposto?

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE

Favorevoli all'unanimità

PRESIDENTE RAUSA: Ci esprimeremo dopo sul complesso del Piano. Il Capogruppo Gravante ha terminato il suo intervento. Mi chiedeva la parola Sindaco e poi darei la parola al Capogruppo Borgia.

SINDACO COLAFATI: Grazie, Presidente. Ho ascoltato con attenzione gli interventi del Consigliere Borgia e del Consigliere Cianci di Opposizione e anche gli altri, soprattutto la relazione dell'Assessore Gravante. Mi pare, a nome di tutti, che sia da sottoscrivere l'elemento che questo è il punto di partenza e non certamente questa sera un punto di arrivo. Mi pare pure che è da sottoscrivere in pieno questa vitalità, a prescindere da tutto quello che è accaduto nel commercio negli ultimi anni nel settore commercio, che Poggiardo rappresenta. Nel panorama provinciale la nostra è una realtà considerata vivace, attiva per i molteplici motivi che ha descritto l'Assessore Gravante. Attiva perché c'è un mercato settimanale che è particolarmente di pregio, bello, secolare, ma anche perché ha centinaia di attività, con una possibilità e un'offerta anche merceologica bella in tutte le stagioni dell'anno e con una serie di interventi di programmazione a cura anche di tutta l'Amministrazione, ma in particolar modo dell'Assessorato, saranno attivate gradualmente nel tempo. È evidente che sotto alti profili nel settore al commercio ci sono realtà nelle quali c'è stata una flessione più incisiva, soprattutto in alcuni Comuni che magari non avevano una rete in grado di poter reggere, lì il commercio ha sofferto di più. Vi porto degli elementi, che sono quelli di incrociare persone che magari vogliono adesso acquistare a Poggiardo e Vaste, di persone che hanno già acquistato, di persone che sono venute a vivere e che io ho incrociato e che non conoscevo nemmeno e che magari, nelle varie occasioni, mi sono state presentate e che mi hanno detto: "È una bella cittadina, una cittadina nella quale si vive bene" e un elemento che mi colpisce spesso è che mi dicono che si trova tutto, rispetto anche ai nostri 6 mila o poco meno 200 abitanti. Sono elementi dai quali non possiamo prescindere. Al Consigliere Cianci vorrei dire che se ci sforziamo un po' tutti - io lo faccio, con i miei limiti - di uscire da uno schema che a quasi un anno dalle elezioni diventa ripetitivo, ma soprattutto perché penso che l'esperienza del Consigliere diventa importante nel momento in cui si comincia ad acquisire uno spaccato che sicuramente da cittadino non riesce ad avere. Cominciando a conoscere la macchina amministrativa, cominciando così a fare allenamento con quella che è la burocrazia, con quella che è la norma, con quello che è il prezzo della democrazia. Non ci dimentichiamo che veniamo dalle celebrazioni del 25 aprile, a quello che questa data ha rappresentato per l'Italia, a quello che questa data ha rappresentato per la Democrazia in termini di sacrifici per conquistare la Democrazia e la libertà, e il diritto di parola, il diritto di essere anche - perché no? - controcorrente, il diritto di critica, il diritto di non allinearsi, il diritto a proporre in libertà quella che è la propria opinione. Proprio per questo motivo, però, il prezzo della Democrazia è anche quello che non è che uno arriva in un Ente e dice: "da oggi si fa così". L'Ente è strutturato, l'Ente ha tutta una serie di pesi e contrappesi; poi c'è quello che è il programma politico, poi quel programma politico può diventare anche il libro dei sogni, può anche andare - perché no? - in un Piano strategico del Commercio, uno lo può fare pure di trecento pagine, ci mette di tutto e di più, enuncia e poi però si perde pure nelle enunciazioni e forse dalle enunciazioni abbiamo anche alcune ferite dalla politica delle enunciazioni; negli anni, forse, anche noi in Puglia, qualche danno l'abbiamo avuto. Poi c'è chi se ne accorge a distanza di tempo, c'è chi si accorge che, per esempio, gli ospedali, la rete sanitaria; c'è chi si accorge che forse certe correzioni, pur nel legittimo dissenso, se mantenute a suo tempo, se mantenuta una certa linea e non presa la deriva della demagogia, forse oggi avremmo una rete ospedaliera, forse oggi avremmo una pressione fiscale regionale più bassa, forse oggi non avremmo tante di quelle difficoltà. Per

esempio, un altro tema difficilissimo è quello ambientale. Non voglio che il Presidente mi richiami, avremo modo anche in occasione del Bilancio di discutere, è un dato oggettivo che magari sono state fatte normative per le energie rinnovabili quando forse qualche scempio era già stato fatto. È un dato oggettivo che il ciclo dei rifiuti non è stato chiuso, è un dato che emerge quotidianamente dai dibattiti, è un dato oggettivo che questa comunità però si è difesa e si difenderà con le unghie, con i denti. Se qualcuno continuerà a mettere in discussione che gli impianti vanno cambiati, vanno modificati o vanno ampliati ci difenderemo ...

(Il Consigliere Borgia interviene fuori microfono)

PRESIDENTE RAUSA: Prego, Sindaco.

SINDACO COLAFATI: Manteniamo il livello di discussione alto. Ci difenderemo perché abbiamo stabilito una pietra miliare nel 2014 che noi, al ciclo dei rifiuti, in quello che è il dare generale a livello intercomunale, abbiamo segnato un punto: non vogliamo più essere considerati la "città del rifiuto". Abbiamo mantenuto il punto, ci siamo impegnati, continueremo tutti insieme a mantenere quel punto, continueremo a chiedere il rispetto perché per noi la salute e il benessere vengono prima di ogni altra cosa. Se ribaltiamo e usciamo dalla logica che deve sempre vedere una sterile contrapposizione, ma soprattutto una contrapposizione di bandiera, e poi ci accorgiamo che forse la bandiera se n'è volata e ci accorgiamo che a volte queste cose, queste slogan, i centri storici ... Vediamo pure tante cose come sono state fatte, vediamo pure che molti interventi sono stati il frutto a volte anche sbagliato ... Campo sportivo, non è che ci vuole molto ad accorgersi me che forse una maggiore attenzione per lasciare le tribune com'erano, fare una bella copertura e magari andare a salvaguardare tutta la parte degli spogliatoi storica e rifare quella, sarebbe costato forse meno e sarebbe stato più utile e forse avremmo avuto meno danni successivamente anche a livello economico. Ma non ci dimentichiamo che sulle spalle dei cittadini ancora teniamo i mutui per le strutture e di tutto quello che ne è venuto dopo. Allora, da questo punto di vista rivendico che forse, certo, si sarebbe potuto fare di più, però intanto che si è fatto, si è pavimentato Corso Matteotti, parte del centro storico, Piazzetta Margherita o Via Borgo e si è pavimentato con un costo per i cittadini di Poggiardo pari a zero, perché l'intervento è stato completamente finanziato dalla Regione con i fondi della Comunità Europea; non abbiamo avuto avanzi milionari o, come è stato in passato, gli avanzi delle Amministrazioni in dissesto, perché così vi assicuro che avremmo fondamento tantissime cose in più. Continueremo a cercare di non accendere mutui, lo faremo se proprio saremo costretti e sempre se la possibilità ci sarà data dai parametri che a volte creano la morsa del non utilizzo dei fondi.

Sul discorso scolastico ci sarebbe da parlare, vorrei però che qualche volta tu, che sei pure un giovane Consigliere e che rappresenti un Partito di governo regionale, anziché dire: "Abbiamo perso, abbiamo perso", venissi a dire: "Guarda, Sindaco, c'è questo bando perché non partecipiamo tutti insieme oppure Andiamo in Regione e dire perché sulla nostra scuola …?" …

(Il Consigliere Borgia interviene fuori microfono)

SINDACO COLAFATI: ... Scusate, sto cercando di fare un ragionamento, perché poi, siccome parlo a braccio, quando mi rileggo gli interventi a volte li vedo spezzatati perché, non leggendo, è chiaro che spesso devo passare da un argomento all'altro perché è anche interrotto. Il ragionamento che stavo per completare è che dobbiamo pure recuperare un po' orgoglio in più; se vi fate una passeggiata o se vi incrociate con un poco di persone che vanno a volte in altre realtà, ed io, per dovere di etica, nei confronti dei colleghi non parlo mai degli altri, però ascolto le persone, però vedo che viene a Poggiardo e a Vaste, vedo che la trovano pulita, con tutti i problemi che pure derivano dalle cose che ci siamo detti in tante occasioni. Sforziamoci di più tutti, nel reciproco

sforzo e anche di quello di confronto e di segnalazione delle cose che non vanno, di migliorarci, di migliorare, di sentire un po' di più l'orgoglio. Spesso con i social network facciamo un'azione non solo di disinformazione – questo non è riferito ai Consiglieri, parlo in generale come paese – spesso si fa un'azione di disinformazione, si danno notizie sbagliate e si dipinge una realtà per quella che non è. È questo il grande dispiacere. È che dobbiamo rimboccarci le maniche tutti. Questo è il tempo di crisi delle classi dirigenti, non è il tempo di crisi della classe dirigente di questo o di quel Comune. Sta accadendo nel mondo uno stravolgimento, lo abbiamo visto negli Stati Uniti, lo stiamo vedendo in Francia, i Partiti tradizionali della Francia della V Repubblica quasi spazzati via. Non sappiamo che cosa abbiamo alle porte anche in Italia, qual è la prospettiva. Su questo, continuare a soffiare sulla demagogia, sulle forme "tanto peggio tanto meglio" penso che non sia dovere di chi vuole amministrare a prescindere dai ruoli, se Consiglieri di Maggioranza, di Opposizione, Assessore, Sindaco o anche semplice cittadino che in una Associazione, in una piazza dà il suo contributo. Dobbiamo invertire questo, perché questa negatività a volte, riflessa anche sulle giovani generazioni, crea false rappresentazioni di una realtà invece che poi, alla fine, è una realtà sana e io questo lo rivendico con orgoglio. La nostra è una realtà sana, la nostra è una realtà nella quale non c'è, grazie a Dio, infiltrazione mafiosa; nella quale il commercio è libero; nella quale il commercio, il piacere di aprire un'attività, se a torto o a ragione sei bravo o più o meno bravo, comunque la apri, vivi, non sei oppresso, hai un'Amministrazione comunque, non la nostra soltanto, tutte le Amministrazioni, con gli Uffici che sempre hanno aperto porte e mai hanno chiuso porte, che sempre hanno risolto e mai complicato. Questo è l'orgoglio che vorrei sentire in questo Consiglio Comunale. Ecco perché "punto di partenza" - Assessore Gravante, Damiano, tu che sei intervenuto - il punto di partenza è quello di connetterci, stimolarli e poi anche elaborare risposte migliori. Stamattina eravamo diciassette Comuni ancora una volta qui a Poggiardo, e penso che non sia un caso "a Poggiardo". Siamo in diciassette, rappresentiamo 63 mila Euro abitanti. Io mi sono scusato con i Sindaci stamattina. Ho detto: "Scusatemi se una settimana sì e una settimana no ci incontriamo", però purtroppo i bandi della Regione adesso saranno a raffica - la programmazione è 2014/2020 c'è - c'è un momento di ritardo e quindi i bandi usciranno. Se non ci mettiamo nelle condizioni di fare ragionamenti a monte, quando escono i bandi, quando poi si va a vedere come si può partecipare diventa troppo tardi nei quaranta giorni che danno, non danno i tre mesi, daranno poco più di un mese. Il ragionamento che ne è venuto fuori è quello di un Comune che non solo è capofila, non solo coordina ma - mi permetto di dire umilmente - dà anche indirizzi agli altri, cerca di creare soluzioni anche per gli altri. L'argomento di oggi era la rigenerazione, ma siamo pronti, in parallelo alla Rigenerazione urbana, al Distretto urbano del commercio che non è che fa un Comune singolo, bisogna aggregare più Comuni, ma siamo pronti rispetto al sistema turistico del territorio, rispetto alla mobilità, non si risolve il tema della mobilità in un Comune, ma è un tema che si rivolse con la ferrovia, la strada ferrata e il trasporto su gomma. Ma il trasporto su gomma non solo per Poggiardo, Castro e Santa Cesarea abbiamo risolto tutti i problemi dell'assetto turistico del territorio, lo dobbiamo risolvere con gli altri, altrimenti facciamo i venditori di fumo o comunque riusciamo a risolvere parzialmente le cose. Ecco perché sul tema politico, invece, il Piano oggi – mi ricollego – serve per essere nella norma, per essere pronti, perché se domani viene qualcuno non si possa dire: "Boh, non sappiamo" - "dobbiamo vedere" - "sì, ma forse ...". Siamo pronti. È evidente che l'Assessore e tutti noi apriremo un confronto con i commercianti, con i loro rappresentanti, andremo a connettere meglio i commercianti con l'Amministrazione, i commercianti con gli Uffici, vedremo quali sono le incrostazioni. Però vi devo dire che dal punto di vista del commercio vedo una rapidità tra quando vengono presentate le istanze, non mi giungono lamentele di Uffici che dormono su pratiche, di gente che dice: "me ne vado chissà dove", vedo invece una certa tempestività, e di questo non posso che essere contento, mi piace parteciparvelo nel Consiglio Comunale.

Presidente, ho esagerato un po' nei tempi. Io vi chiederei una cortesia, se possibile. Se il Dott. Pastore volesse essere così cortese da portare in maniera obiettiva - è evidente che deve essere

obiettivo - anche il punto di vista di chi ha redatto il Piano con un indirizzo nostro, che era l'indirizzo di tenere conto che la prima cosa era quella dell'adeguamento alla normativa per evitare scoperture che potessero mettere a rischio anche di eventuali contenziosi e poi, abbiamo detto più volte, punto di partenza per il rilancio e anche per il rilancio, quello sì, strategico in collegamento con tutto quello che sarà bando pubblico, con tutto quello che sarà poi organizzazione e visione del territorio, quindi Piano urbanistico, Rigenerazione urbana, recupero urbano delle periferie. È una cosa complicata che adesso non apro perché anche quella è una discussione molto intensa. Vi chiederei, e lo chiedo al Presidente del Consiglio, se fosse possibile avere un intervento magari sintetico, se siete d'accordo. Grazie.

PRESIDENTE RAUSA: Penso che si possa dare ... Prima del Dott. Pastore? Prego, Consigliere Borgia.

CONSIGLIERE BORGIA: Con tutto il rispetto per il Sindaco e tutto il rispetto per il Dott. Pastore, che può venire qui a relazionare, ma ha noi interessa l'aspetto politico, le decisioni politiche. L'aspetto tecnico, di chi ha redatto il Piano, come l'ha redatto, a noi sono relative, ne abbiamo preso visione. A noi interessano le decisioni politiche, quello che voi Maggioranza decidete, quello che voi avete deciso, quello che voi ci rappresentate questa sera e in base alle quali osservazioni noi facciamo le nostre osservazioni. Che il Dott. Pastore ci venga a dire – con tutto il rispetto per il Dott. Pastore che non c'entra niente, lo nomino perché è stato nominato – come è stato redatto, su quale legislazione, com'è stato fatto, lo vediamo benissimo. Per carità, per una questione di rispetto per l'ospite sto qui ad ascoltarlo, ma devo dire che da un punto di vista politico, per il quale noi stiamo qui, non aggiungerà niente. Noi non vogliamo risposte dal Dott. Pastore, vogliamo risposte da voi. Punto.

PRESIDENTE RAUSA: Va bene, però ritengo, Consigliere Borgia, che proprio per una questione di cortesia e di presenza e di pazienza del Dott. Pastore, penso che lo stesso Dottore possa apportare anche un contributo che poi magari risulterà anche interessante. Prego, Dott. Pastore.

Dott. PASTORE: Grazie. Buonasera a tutti. Grazie, Sindaco. Il mio intervento sarà molto breve, data anche l'ora. Ringrazio il Sindaco per questa opportunità, l'Assessore e tutti voi Consiglieri di Minoranza ... - di "Opposizione", scusate, non sono avvezzo a queste pratiche politiche – a tutti quanti i Consiglieri. Volevo innanzitutto ringraziare Carmelo, ormai ci chiamiamo per nome perché abbiamo collaborato molto con gli uffici per quanto riguarda le informazioni che sono state fornite per la redazione del Piano. Voglio dire solo una cosa: il Piano è stato redatto secondo le tecniche ultime di redazione dei Piani, noi abbiamo un'esperienza di pianificazione su più Comuni della Provincia di Lecce, anche nel Capoluogo siamo noi i destinatari dell'incarico. Nella città di Lecce stiamo redigendo il Piano strategico del commercio e lo stiamo facendo alle luce di quelle che sono le indicazioni che hanno dato sia le norme che si sono susseguite, e ne sono cambiate tantissime, chi si vuole cimentare nella lettura delle varie Leggi, Regolamenti, sentenze che sono intervenute, modifiche, ogni giorno bisognerebbe mettere mano a questi Piani per andarli ad adeguare e modificare. La tecnica di questo Piano è molto semplice, è una tecnica che potremmo definire "liberista" sotto il profilo della possibilità che viene data a chiunque ha la capacità economica di fare un intervento sul territorio, di poterla realizzare. I limiti sono quelli che vengono posti dalle norme, quindi il rispetto delle norme urbanistiche innanzitutto, dell'ambiente ove ci sono dei vincoli, si è tenuto conto di tutte queste cose. Vanno richiamate, perché la norma ci chiede di richiamarle, la lettura che è stata data al Consigliere degli Art. 12 e 13, sono delle possibilità che il Comune può esercitare. In questa fase sono state date delle indicazioni che sono riportate all'interno del Piano. Quello che abbiamo rilevato, che ci ha fatto molto piacere, è che una piccola realtà, Poggiardo, che, devo dire, prima di cimentarci nella lettura dei dati pensavamo fosse più grande come paese, infatti quando abbiamo visto la popolazione abbiamo detto: "non è possibile, forse c'è un errore", ma a noi sembrava più grande. Abbiamo fatto questa analisi, ci siamo appassionati un po' come mai una piccola comunità di 6 mila e più abitanti avesse questa vivacità commerciale, in primo abbiamo rilevato la presenza di questo mercato numerosissimo ...

(Il Consigliere Borgia interviene fuori microfono)

Dott. PASTORE: No, è una valutazione tecnica perché l'abbiamo comparata con altre realtà. Come prevede la Legga abbiamo fatto un'analisi della consistenza numerica delle attività commerciali, abbiamo fatto l'analisi che ci ha richiesto la Legge della consistenza delle attività, abbiamo rilevato quanta presenza c'è di attività commerciale su area pubblica, abbiamo rilevato che un mercato è interessante sotto il profilo comparativo ...

CONSIGLIERE BORGIA: (*fuori microfono*) ... o fa una valutazione di tipo tecnico, le valutazioni di tipo politico le fate voi ...

PRESIDENTE RAUSA: Consigliere Borgia, Lei ha la possibilità di intervenire dopo, però non può censurare un intervento, specialmente di un ospite.

(Il Consigliere Borgia interviene fuori microfono)

PRESIDENTE RAUSA: Mi dispiace, però non può arrivare a censurare l'intervento di un tecnico, che è stato qui amabilmente ... Sta facendo un intervento fuori microfono, intanto. Dopo l'intervento del Dott. Pastore.

CONSIGLIERE BORGIA: (fuori microfono) ... Ma io non posso stare qui a sentire ...

PRESIDENTE RAUSA: Lei è libero di lasciare i lavori del Consiglio, se ritiene. Facciamo terminare il Dott. Pastore.

Dott. PASTORE: Credo che la mia fosse una valutazione tecnica, la ritengo tale ...

(Il Consigliere Borgia interviene fuori microfono)

PRESIDENTE RAUSA: Lo dirà dopo, Consigliere Borgia.

Dott. PASTORE: La mia è una valutazione tecnica in quanto è la norma che ci ha richiesto di fare una rilevazione sul territorio, noi la chiamiamo in gergo la "fotografia del territorio". Abbiamo rilevato la presenza di tutte le attività, le abbiamo valutate anche sotto il profilo della loro consistenza e della loro validità commerciale. Questo è scritto nella relazione del Piano, è stato consegnato lo studio. Mi fermo qui, a questo punto, perché vedo che non si può esprimere altro. Il Piano è redatto secondo le norme vigenti, quindi rispetta tutte le norme, questa cosa la dico tecnicamente. Altro non so che dire, se avete qualche domanda in particolare posso rispondervi, altrimenti mi fermerei qui. Vi ringrazio nuovamente per la possibilità che è stata data. Grazie.

PRESIDENTE RAUSA: Grazie, Dott. Pastore. Darei la parola al Consigliere Borgia, ne ha facoltà come replica. Prego.

CONSIGLIERE BORGIA: Grazie, Presidente. Siamo abituati all'abitudine che ha il Sindaco di far intervenire i tecnici, ma noi avevamo già detto che dal punto di vista tecnico conoscevamo le

cose che il Dott. Pastore gentilmente è venuto qui a rilevare, lo ringraziamo comunque. L'Assessore Longo dice: "Mi basta quello che ha detto l'Assessore Gravante, ha detto che è un inizio, poi seguirà tutto il seguito", quindi in questo modo si riconoscere che è stato un inizio in qualche modo parziale, sempre dal punto di vista politico. È stato riconosciuto che è un Piano tecnico, decisioni politiche non ne ce sono. Allora, noi veniamo qui, siamo chiamati questa sera a dare un'approvazione su un Piano tecnico, cioè di norme che sono un semplice recepimento di quella che è la Legge Regionale. Io mi aspettavo di più, avrei fatto di più, avrei fatto in modo che i Regolamenti passassero dalla Commissione per i Regolamenti, che la Commissione approfondisse e quindi desse suggerimenti per soluzioni locali sui vari Piani qui contenuti, oltre che sul Piano del commercio e su aree pubbliche, che invece è stato in qualche modo stralciato. Invito anche i tecnici ad andare a vedere questa norma, quello che io ho detto prima. C'è la città di Barletta e la deliberazione di Consiglio Comunale del 25 ottobre 2016 che ha come oggetto il "Documento strategico per il Regolamento per il commercio su aree pubbliche", il quale riporta questo, lo rileggo: <La nuova Legge Regionale ha abrogato la Legge Regionale n. 18 del 24 luglio 2011 in materia di disciplina del commercio su aree pubbliche. La norma regionale abrogata è stata sostituita dalle disposizioni previste al Titolo 4 della Legge Regionale n. 24/2015. A seguito di detta abrogazione le disposizioni del Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche, laddove ci fosse, risultano applicabili poiché necessitano essere adeguate a quelle della nuova Legge Regionale>. E allora, se qui abbiamo il Regolamento del mercato, bene, in relazione a questa Legge che è stata abrogata quel Regolamento vale ancora o no, non vale? Se non vale, avreste dovuto non stralciarlo ma considerarlo in questo Regolamento. Se questo è vero lo dice il Comune della città di Barletta, non è detto che non si sbaglino, può darsi che si sbaglino loro, invito i tecnici a fare questa verifica.

Direi quindi se l'Assessore Longo dice che gli basta quello che ha detto l'Assessore Gravante che le cose stanno così, che è un inizio in cui non si è voluto coinvolgere alcunché - non so se sono stati coinvolti anche altri Assessori o altri Consiglieri della Maggioranza, noi sicuramente no - direi che va contro quel detto che dice: "chi ben comincia è a metà dell'opera", non avete cominciato bene. Invito anche l'Assessore Gravante, qualora ne avesse il tempo, di andarsi a vedere altre deliberazioni delle Giunte Comunali in merito al PUC, al Piano Urbano del Commercio, laddove invece quei contenuti a cui noi facciamo riferimento ci sono.

Per quanto riguarda il Sindaco che dice che non bisogna essere pessimisti, bisogna dare anche il giusto pero a quella che è l'importanza, la realtà del paese, non mettere sempre in evidenza le cose negative, ma noi amiamo Poggiardo, noi amiamo mettere in evidenza le cose positive di Poggiardo, però non deve dare fastidio se poi facciamo delle osservazioni su qualche cosa che secondo noi non va. Per esempio, confronto dei dati 2011 – 2017. Nel 2011 le strutture del commercio alimentare erano 29, nel 2017 sono 24; i metri quadri per queste strutture nel 2011 erano 5.171, adesso sono 4.967. Quelle non alimentari nel 2011 erano 125 per 10.290 metri quadri, nel 2017 si sono ridotte a 108, quindi siamo a 154 contro 131. Può essere vero che Poggiardo è una realtà - e lo è, noi ne siamo pienamente convinti e contenti - sempre vivace rispetto agli altri Comuni, ma sicuramente vedo che non c'è stato un miglioramento ma c'è stato un arretramento. Vogliamo rendercene conto? Mettere in evidenza queste cose non vuol dire ...

SINDACO COLAFATI: (fuori microfono) Però leggili nel contesto provinciale ...

CONSIGLIERE BORGIA: Leggiamolo nel contesto provinciale, infatti adesso lo leggiamo nel contesto provinciale. Nati/mortalità delle imprese, dati della Camera di Commercio: l'analisi dei valori relativi che i Comuni più dinamici dal punto di vista imprenditoriale sono stati, l'analisi dei valori dimostra che i Comuni più dinamici dal punto di vista imprenditoriale per quanto riguarda la nati /mortalità delle imprese sono stati Arnesano, Surano e Santa Cesarea Terme, che registrano un tasso di sviluppo superiore al 4%. La maggior parte dei Comuni salentini ha realizzato saldi positivi

o comunque pari a zero, sette Comuni; ventisei Comuni invece hanno chiuso il 2016 in rosso, fra cui Poggiardo, con un tasso di crescita, della nati /mortalità delle imprese, di almeno 0,78, non certo un più. Questo si lega alla situazione economica di Poggiardo, che l'Assessore anche l'altra volta, quando facevamo riferimento alle difficoltà dei cittadini in rapporto alla crisi, alle tasse e quant'altro, diceva: "No, il Piano del commercio ci dimostra che è una realtà diversa, ci dicono i tecnici che Poggiardo è una realtà florida". Allora abbiamo preso i protesti, perché questo c'era come parametro di riferimento. Posto che il calo dei protesti è indice di miglioramento della capacità di tenere fede ai propri impegni, segno quindi che le difficoltà economiche tendono ad attenuarsi se c'è un calo dei protesti, i dati comunali dimostrano questo: al Comune capoluogo è riconducibile il numero più elevato di titoli protestati, cioè Lecce, 1.580 per un valore di 1,9 milioni di Euro; segue il Comune di Poggiardo con 1.283 titoli per un valore di 1 milione di Euro.

SINDACO COLAFATI: (*fuori microfono*) ... quelli li seguono i notai. Se ci sono due notai su seimila abitanti, che ci dobbiamo fare?

CONSIGLIERE BORGIA: Questo è l'indice che abbiamo avuto, a voi le vostre valutazioni. Quindi per poi la realtà di Poggiardo è una realtà ricca, florida. Va bene così, non c'è problema.

SINDACO COLAFATI: (fuori microfono) Però il dato disaggregato ...

CONSIGLIERE BORGIA: Sindaco, però Lei adesso mi sta interrompendo e Lei si è lamentato prima che veniva interrotto. Io concordo con l'Assessore che dice che il PUC deve tenere conto di altre cose. E perché non ne avete tenuto conto adesso, ne terrete conto dopo? Il PUC si coordina, lo sappiamo bene, con il Piano urbano del traffico - ma l'Ufficio di Polizia Urbana l'avete sentito? – il Piano dei Servizi, il Piano Regolatore Generale, tiene anche conto della fase triennale della proclamazione delle opere pubbliche. L'Ufficio Tecnico lo avete sentito? E gli aspetti che sono in relazione con il Piano ...

(Il Sindaco interviene fuori microfono)

CONSIGLIERE BORGIA: Ma se non mi fate parlare ... Fraintenda quello che vuole, Sindaco.

PRESIDENTE RAUSA: Consigliere Borgia, deve andare a concludere, ha già sforato.

CONSIGLIERE BORGIA: Ho appena cominciato a parlare e mi dice di concludere.

PRESIDENTE RAUSA: Non può perché non ha il tempo per poterlo fare.

CONSIGLIERE BORGIA: Quanto tempo ho?

PRESIDENTE RAUSA: I cinque minuti li ha già sforati. Siamo al secondo intervento. Prego.

CONSIGLIERE BORGIA: Concludo. Secondo noi ci doveva essere un coinvolgimento adesso, ma non solo dei commercianti. C'è che questo "Piano strategico comunale" alcuni Comuni lo hanno presentato in bozza ai cittadini per sentire che cosa ne pensano i cittadini, per sapere i loro suggerimenti. Non dico gli operatori economici, ma i cittadini! Voi nemmeno gli operatori economici. Dite: "Lo faremo, lo faremo dopo". Facciamolo prima, le cose si fanno prima. Bisogna ascoltare prima e poi decidere. Che cosa dire?

Chiudo con il riferimento all'Ospedale. Certo che l'Ospedale è stata una ricchezza per Poggiardo, certo che le battaglie sono state fatte, e sappiamo da chi sono state condotte nel corso degli anni.

L'Ospedale non si è potuto difendere però oggi abbiamo un Distretto e devo dire che con il Sindaco che mi sembra che da questo punto di vista ci sia una comunione d'intenti. Noi il Distretto lo dobbiamo difendere a tutti i costi sia perché è importante per la salute dei cittadini, per quello che rappresenta per il socio-sanitario, ma sia perché è importante per quello che rappresenta per l'economia, perché è un polo di attrazione indiscutibilmente importante del quale non possiamo fare a meno. Su questo Piano voi non lo nominate come punto di forza. Beh, forse avremo dovuto nominarlo. Mi fa piacere e confido, sono sicuro che con questo l'azione sarà sinergica con il Sindaco nel difendere e arricchire ancora di più il Distretto socio-sanitario di Poggiardo sia in attrezzature che in prestazioni. Dopo aver perso l'Ospedale sarebbe davvero grave dover avere una riduzione di importanza oppure una perdita totale del Distretto. Secondo me sarebbe per Poggiardo una catastrofe anche dal punto di vista economico, secondo il mio parere, perché uno dei punti di forza di Poggiardo è il polo di attrazione socio-sanitario. Se noi dovessimo perdere o sminuire questo polo, secondo me, pena di essere smentito ...

PRESIDENTE RAUSA: Grazie, Consigliere Borgia. Ha espresso compiutamente il suo pensiero. Se non ci sono Consiglieri che non hanno preso la parola che volessero intervenire, darei la parola al Capogruppo Gravante per una replica concisa. Dopo passeremo alle dichiarazioni di voto.

ASSESSORE GRAVANTE: Esiste nel Teramano un piatto che si chiama "Virtù", si fa agli inizi di maggio, "Le virtù". Parafrasando, un ascoltatore che sente un enunciato come quello che ha fatto, nel rispetto delle posizioni reciproche, ma visto che non c'è recepimento di quanto detto lo devo dire, altro non è che l'espressione retorica, oratoria di quello che è il "piatto delle virtù". "Le virtù" sono un minestrone. Le virtù del Dott. Borgia mi sembrano un minestrone di concetti messi lì, senza capo né coda, a voler significare non lo so che cosa, quando è stato detto abbastanza ...

(Il Consigliere Borgia interviene fuori microfono)

ASSESSORE GRAVANTE: Io l'ho ascoltata con attenzione ... Molta attenzione. Quando non si comprende quali sono gli aspetti tecnici e quali sono gli aspetti politici e quando non riesce a vedere gli aspetti politici neanche quando vengono dimostrati ...

(Il Consigliere Borgia interviene fuori microfono)

ASSESSORE GRAVANTE: Non voleva essere un'offesa. Se è stata presa come un'offesa, chiedo scusa.

PRESIDENTE RAUSA: Consigliere Borgia, la prego, parlerà per dichiarazione di voto. Le compete la dichiarazione di voto. Avrà facoltà di replicare.

ASSESSORE GRAVANTE: Volevo solo sottolineare l'inattendibilità e il discorso fuori tema. Sul mercato abbiamo detto più volte che si sta aspettando l'applicazione della *Borckenstein* per non dover rifare mille volte lo stesso Piano e lo stesso lavoro ...

(Il Consigliere Borgia interviene fuori microfono)

ASSESSORE GRAVANTE: Se questa è una tua scelta, la rispetto. Che ti devo dire?

(Il Consigliere Borgia abbandona l'Aula consiliare)

PRESIDENTE RAUSA: Prego, Assessore Gravante.

ASSESSORE GRAVANTE: Sul mercato si è già intervenuti a fine agosto dell'anno scorso, inizi di settembre, con cinque manifestazioni di valore – penso - prese le prime volte con un po' di diffidenza da parte dei commercianti, ma poi successivamente apprezzati e apprezzata anche la presenza della *Summer School* all'interno del mercato di Poggiardo. Tutti quelli che saranno gli interventi sul mercato si vedranno in corso d'opera e come sempre il tempo sarà signore. A me avrebbe fatto piacere sentire la conclusione del tecnico, Dott. Pastore, perché avrei voluto chiedergli, visto che lui i Piani li confronta e li fa – perché li fa – il confronto con altre realtà, un confronto oggettivo, non un confronto di parte, visto che poi in Consiglio Comunale non ascoltiamo il tecnico che è qui e parla della realtà di Lecce, e tiriamo fuori una Delibera, o non so cosa, della città di Barletta che ha una realtà completamente diversa, con un tessuto urbano completamente diverso, fatto di grossi centri oltre i 50 mila abitanti e non di piccoli centri come siamo noi e con una presenza della grande e grandissima distribuzione, sicuramente notevole rispetto a quella che abbiamo noi.

Nella politica la capacità di fare sintesi è importante. Ripercorrere sempre le stesse rotte, forse è una mia incapacità a non far comprendere che cosa è stato questo documento strategico, che di sbagliato ha solamente, lo dicevamo ieri, il nome "strategico" perché si pensa chissà quale Piano Marschall possa essere per il territorio di Poggiardo, e si parla sempre di libri dei sogni. Anche quella è un'offesa, secondo me, a chi lavora sacrificando la propria libera professione tutte le mattine all'interno della nostra casa comunale, e non mi riferisco solamente a me stesso, mi riferisco a tutta l'Amministrazione Comunale.

PRESIDENTE RAUSA: Andiamo a concludere, Assessore Gravante.

ASSESSORE GRAVANTE: Andiamo a concludere. Vale anche per dichiarazione di voto?

PRESIDENTE RAUSA: Concluda il suo intervento, dopo facciamo l'intervento per dichiarazione di voto.

ASSESSORE GRAVANTE: Ho concluso sul mercato. Se non riusciamo a stare nei tempi e nei temi, perché è importante il tempo, Presidente, ma è non importante anche il tema del discorso. Se ogni volta dobbiamo fare programmi elettorali ed enunciazione, io non ci sto, quella per me è un'offesa. E alle offese non c'è modo di trovare conclusione di un discorso. Si doveva parlare del Piano strategico, si è parlato di tutt'altro, a mio avviso. Il Piano è valido. Aspettiamo le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE RAUSA: Grazie, Assessore Gravante. Mi vedo costretto a dare la parola all'unico superstite, il Consigliere Cianci, che fa anche le veci del Capogruppo in questo caso, essendo lui stesso vice Capogruppo. Prego, Consigliere Cianci.

CONSIGLIERE CIANCI: Come Gruppo consiliare *La Città di Tutti* ringraziamo il Dott. Pastore per il Piano strategico e il Dott. Longo che ha collaborato, grazie anche al Dott. Pastore. Però noi, come abbiamo sottolineato anche negli interventi precedenti, non vediamo l'azione politica in questo Piano strategico. È solo un Piano tecnico, come ha sottolineato anche il Dottore prima, ed è l'approvazione della Legge Regionale in questo senso. Quindi noi, come Gruppo, ci asteniamo perché non c'è la rilevanza politica e strategica per lo sviluppo del territorio. Grazie.

PRESIDENTE RAUSA: Grazie, Consigliere Cianci. Per dichiarazione di voto, sempre l'Assessore Gravante? Prego, Assessore.

ASSESSORE GRAVANTE: Chi fa Pubblica Amministrazione, chi ha lavorato nella Pubblica

Amministrazione e che è stato amministratore sa che nessuna valutazione è tecnica, tutte le valutazioni sono tecniche e politiche, questo è un dato di fatto imprescindibile. Se poi le motivazioni politiche non le si vogliono vedere, benissimo, sono delle considerazioni personali. Pertanto ritengo che su questo Piano il parere del voto debba essere favorevole, non possa che essere favorevole.

PRESIDENTE RAUSA: Grazie, Assessore Gravante. Riteniamo chiusa la discussione e passiamo alla votazione del Punto posto all'Ordine del Giorno che riguarda il Piano strategico per il commercio e la sua approvazione.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE

Come in atti

PRESIDENTE RAUSA: Votiamo per l'immediata eseguibilità.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE

Come in atti

PRESIDENTE RAUSA: Il Consiglio chiude i suoi lavori alle ore 23:43. Grazie a tutti.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donato L. Rausa	F.to Avv. Milena Maggio
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pret quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 d	
Addì, 12.05.2017	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to Avv. Milena Maggio
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo	
Addì, 12.05.2017	IL FUNZIONARIO INCARICATO
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,	
ATTESTA	4
Che la presente deliberazione:	
• è divenuta esecutiva il giorno 27.04.2017:	
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - A 	rt. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
• E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 12.05 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/20	
Addì, 12.05.2017	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to Avv. Milena Maggio